



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Assistenza giuridica*

# **DICIANNOVESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA – ANNO 2023**



Dirigente: *Antonio Cortellaro*

Hanno curato la redazione del Rapporto:

Simona Raspa, Giovannina Congiusta, Stella Cara, Teresa De Stefano, Caterina Melito

(Parte prima)

Sonia Minnici, Simona Raspa, Teresa De Stefano

(parte seconda)

Sonia Minnici, Santa Crisalli, Santo Federico

(Parte terza)

Sonia Minnici, Adriana Stella Esposito, Anna Iellamo

(Parte quarta)

Simona Raspa, Teresa De Stefano, Anna Iellamo

(Parte quinta)

Simona Raspa, Teresa De Stefano, Stella Cara, Caterina Melito

(Parte sesta)

Sonia Minnici, Santina Crisalli, Demetrio Iaria (Parte settima)

Santa Crisalli e Teresa De Stefano hanno inoltre curato la raccolta e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle.

Coordinamento a cura di: Sonia Minnici

[Introduzione](#)

[Parte prima](#)

La produzione legislativa

[Parte seconda](#)

La funzione valutativa e l'impatto finanziario delle leggi

[Parte terza](#)

La produzione regolamentare

[Parte quarta](#)

L'iniziativa legislativa

[Parte quinta](#)

L'attività istituzionale

[Parte sesta](#)

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

[Parte settima](#)

Il contenzioso costituzionale

[Tabella di sintesi delle leggi regionali](#)

## INTRODUZIONE

*La redazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese, a cura del Settore Assistenza giuridica, illustra l'attività espletata dal Consiglio regionale nell'anno di riferimento.*

*Il rapporto è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, al fine di rendicontare gli addetti ai lavori e informare il cittadino sul lavoro consiliare espletato, permettendo, nel contempo, un raffronto con i dati riferiti agli anni pregressi.*

*Quest'anno, con l'intento di innovare la struttura e focalizzare l'attenzione su ulteriori aspetti della legislazione regionale, nel rapporto sono state introdotte una sezione dedicata al confronto quantitativo sulla legislazione delle altre regioni italiane e un approfondimento dedicato alla funzione valutativa e all'impatto finanziario delle leggi.*

*Conseguentemente, per la prima volta, il testo si suddivide in sette parti: la prima riguarda la produzione legislativa; la seconda approfondisce gli aspetti legati alla funzione valutativa e agli aspetti finanziari; la terza ha come oggetto l'esame della produzione regolamentare; la quarta parte esamina le proposte di legge e la ripartizione delle stesse per soggetto proponente; la quinta illustra l'attività istituzionale dell'assemblea e delle commissioni; la sesta parte concerne i rapporti tra legislativo ed esecutivo ed è evidenziata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni); la settima, infine, si occupa del contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate dal Consiglio regionale.*

*Come di consueto, in appendice sono riportate le tabelle di sintesi delle leggi promulgate nel corso dell'anno.*

*Il Rapporto ha l'obiettivo di offrire una ricognizione completa dell'attività istituzionale. I dati sono sinteticamente illustrati da una parte discorsiva e sono riportati in grafici e tabelle, che rendono la consultazione più immediata.*

*Va rammentato, comunque, che i dati riportati comprendono informazioni di carattere meramente quantitativo che non testimoniano in nessun modo la qualità dell'attività legislativa.*

## PARTE PRIMA

### LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

#### 1. Le leggi

Il diciannovesimo Rapporto sulla legislazione analizza i principali dati quantitativi inerenti all'attività di produzione normativa, svolta nell'anno 2023, da parte dell'Assemblea regionale, al fine di analizzare l'andamento dell'attività espletata dall'organo legislativo e il raffronto con quella degli anni pregressi.

Nell'anno in questione sono state emanate 62 leggi regionali.

Appare evidente, dal confronto con gli anni passati, un aumento della produzione legislativa (48 leggi approvate nel 2021, 55 nel 2022).

Nel corso del 2023, sono state approvate diverse leggi che evidenziano la sensibilità del legislatore calabrese nei confronti di tematiche legate al sociale e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale regionale, nonché leggi che hanno regolamentato e innovato in maniera compiuta settori strategici per lo sviluppo del territorio regionale. Se ne evidenziano alcune che hanno suscitato particolare interesse per le rilevanti ricadute sul tessuto sociale.

#### ➤ [Legge Regionale 24/2/2023, n. 5](#)

*Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.*

La legge istituisce l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, organismo a carattere consultivo nei confronti dei soggetti istituzionali e sociali che intendono avvalersene, di monitoraggio delle politiche regionali relative alla sfera

socioassistenziale, di sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico. Di particolare rilevanza è il compito assegnato a tale organismo, che, entro il 31 marzo di ogni anno, è chiamato a produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sul lavoro svolto.

➤ [Legge Regionale 24/2/2023, n. 9](#)

*Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria.*

La legge procede a un riordino del Sistema regionale di protezione civile, alla luce del mutato contesto e in funzione del perseguimento di effettivi obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa, in un settore particolarmente delicato in quanto preposto alla tutela della pubblica e privata incolumità. La legge, sulla base di una suddivisione organica degli argomenti, si prefigge il fine di essere strumento regolatorio in grado di fornire adeguato supporto all'azione delle componenti e delle strutture operative del suddetto Sistema.

➤ [Legge Regionale 15/3/2023, n. 10](#)

*Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.*

Il legislatore regionale istituisce il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e ne stabilisce le funzioni, con lo scopo di dare una risposta sociale alla sofferenza della vittima indipendentemente dal reato che l'ha vista coinvolta, riconoscere la rilevanza sociale del proprio dolore e fornire l'adeguato sostegno da parte della società lungo il percorso di elaborazione della propria esperienza di vittimizzazione, ossia di riparazione delle conseguenze negative, perdite, danni, lesioni di natura materiale, fisica o psicologica, che ne rappresentano l'esito. Si introduce, quindi, la definizione di vittima, si definiscono i compiti del Garante, i criteri di nomina e le cause di incompatibilità, si promuove la collaborazione delle agenzie già attive nel territorio anche attraverso rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato.

➤ [Legge Regionale 15/3/2023, n. 12](#)

*Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.*

L'obiettivo della legge è valorizzare e sviluppare l'offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica calabrese. I Cammini rappresentano e trasmettono l'interazione identitaria tra religione-religiosità, agricoltura-foreste, ambiente-natura, enogastronomia, produzione agro-alimentare a km 0 e tradizioni locali. La legge reca la disciplina della gestione dei Cammini in capo ad associazioni ed enti in genere, che siano in possesso di particolari requisiti in ossequio alla serietà degli scopi prefissati e risulta invariante sotto il profilo finanziario, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale.

➤ [Legge Regionale 14/4/2023, n. 14](#)

*Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.*

La legge, con riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale vigente, regola a livello regionale la materia sia al fine di conservare la biodiversità introducendo norme per un uso corretto del territorio, sia per favorire lo sviluppo economico e produttivo di tale settore, creando una fonte integrativa di reddito.

➤ [Legge Regionale 18/4/2023, n. 15](#)

*Istituzione della Riserva naturale regionale del Vergari.*

La legge istituisce nel territorio del Comune di Mesoraca (KR) la Riserva Naturale Regionale del Vergari al fine di tutelare, valorizzare e rendere fruibile in maniera sostenibile una delle aree naturalistiche più interessanti del territorio regionale, sia sotto l'aspetto storico-culturale sia sotto l'aspetto ambientale. Con l'istituzione della riserva si persegue l'obiettivo di preservare habitat terrestri e fluviali di grande fascino, coniugando l'esigenza della conservazione con la possibilità di una corretta fruizione e divulgazione.

➤ [Legge Regionale 18/5/2023, n. 19](#)

*Istituzione del Mese dei Bronzi di Riace.*

La legge, nell'ottica della promozione dell'attività turistica sul territorio e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale regionale, istituisce il "Mese dei Bronzi di Riace", da tenersi ogni anno, a decorrere dall'anno dell'entrata in vigore della legge, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto, allo scopo di sviluppare il turismo, promuovere la conoscenza dei Bronzi di Riace e valorizzare il territorio regionale, ai sensi e nel rispetto della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.

➤ [Legge regionale 24/05/2023, n. 22](#)

*Norme in materia di Aree protette e sistema regionale delle biodiversità.*

La legge disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero, il restauro ambientale di quelle degradate, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile. La legge aggiorna la complessa disciplina sulle aree protette, definendone i contenuti rispetto alle varie tematiche per allinearli al mutato quadro normativo sia a livello comunitario che a livello nazionale.

➤ [Legge regionale 28/06/2023, n. 25](#)

*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.*

Il testo normativo disciplina compiutamente il sistema delle politiche del lavoro, della formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno all'autoimpiego nel territorio regionale. La legge considera i Centri per l'impiego come l'infrastruttura di base per lo sviluppo delle politiche attive, attraverso l'erogazione di servizi

obbligatorie (LEP). Perno principale del presente intervento normativo è l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego – ARPAL Calabria.

➤ [Legge Regionale 28/06/2023, n. 27](#)

*Riconoscimento e sostegno del progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”.*

La legge mira a consolidare nel tempo la promozione e il sostegno economico della massima Assise legislativa della Calabria alle iniziative socioculturali del progetto denominato “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”. L'iniziativa legislativa rende stabile ed istituzionalizza una collaborazione tra l'associazione culturale sociale Biesse e il Consiglio regionale della Calabria, che di fatto è già attiva da due anni attraverso un primo protocollo d'intesa sottoscritto nell'anno 2021.

➤ [Legge Regionale 28/06/2023, n. 28](#)

*Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari.*

La legge promuove il Carnevale di Castrovillari, riconoscendolo quale evento a carattere regionale di rilevanza culturale e storica, nonché occasione di sviluppo territoriale

➤ [Legge Regionale 02/8/2023, n. 32](#)

*La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale.*

La legge concorre alla salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della Varia di Palmi quale “patrimonio culturale e grande evento regionale calabrese”.

➤ [Legge Regionale 02/8/2023, n. 34](#)

*Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..*

La legge mira a salvaguardare e valorizzare la cultura, la storia, le tradizioni, i saperi, la biodiversità delle produzioni dei comuni calabresi che hanno ottenuto la denominazione comunale De.Co. e a contribuire alla promozione delle peculiarità territoriali in una visione regionale identitaria. La legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale di cui all'articolo 3, dei Comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

➤ [Legge Regionale 10/8/2023, n. 39](#)

*Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.*

La legge regola l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela e valorizzazione del territorio rurale. La riforma del sistema della bonifica del territorio contenuta nella legge risulta anche in linea con l'esigenza di coordinamento della finanza pubblica della Regione Calabria e del contenimento e riduzione della spesa corrente e dell'efficientamento dei servizi all'utenza agricola. A fronte di undici Consorzi di bonifica, la riforma prevede la costituzione di un solo consorzio, articolato in undici comprensori di bonifica corrispondenti ai territori dei preesistenti consorzi, che vengono contestualmente soppressi e messi in liquidazione.

➤ [Legge Regionale 3/10/2023, n. 45](#)

*Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.*

La legge promuove, riordina e disciplina la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d'affezione, al fine di introdurre delle regole chiare e precise e di renderla completa e idonea a garantire e salvaguardare tali animali. Inoltre, si intende promuovere un maggior livello di rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche normativamente, quella dignità di soggetti che hanno conquistato

nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne riprovevoli utilizzi. Si vuole pertanto affermare, tra le finalità della legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali d'affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche.

➤ [Legge Regionale 27/10/2023, n. 48](#)

*Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovía dei parchi della Calabria.*

La legge promuove il cicloturismo quale strumento di diversificazione stagionale e territoriale dell'offerta turistica ecosostenibile, valorizzando, tra l'altro, il sistema delle aree protette e della biodiversità.

➤ [Legge Regionale 29/11/2023, n. 51](#)

*Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata.*

La legge prevede una premialità nell'aggiudicazione degli appalti pubblici per le imprese sane e prevede il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro numerico finale, alle imprese che sono state vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi o di aver assunto, nei procedimenti penali ad essi relativi, il ruolo di testimoni di giustizia ai sensi della normativa vigente. Si prevede, inoltre, che la medesima premialità venga riconosciuta dalla Regione e dagli enti del sistema regionale anche in sede di riconoscimento di contributi e sussidi economici di qualsiasi natura.

➤ [Legge Regionale 30/11/2023, n. 52](#)


*Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.*

La legge promuove la rimozione e l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle persone con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali. Nel quadro normativo europeo, la legge si pone in ottemperanza all'articolo 21 della Convenzione ONU del 2006.

### **1.1. Tasso mensile di legislazione e produzione normativa**

Dal grafico 1 si evince che l'anno 2023 è caratterizzato da un incremento, rispetto agli ultimi anni, del numero di leggi regionali approvate, con un aumento, altresì, del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero medio di leggi approvate dal Consiglio regionale per ciascun mese di riferimento. Pertanto, nel 2023 viene raggiunto lo stesso tasso registrato nell'anno 2019.

**Grafico 1 – Tasso mensile di legislazione**



## 1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle 1, 2 e 3, sotto riportate, distinguono le leggi approvate nel corso dell'anno di riferimento sia in base al numero degli articoli, dei commi e dei caratteri, sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata anche per l'anno in esame, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute.

**Tabella 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente**

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
1/5	4	24	/	28
6/10	2	10	/	12
11/15	2	8	/	10
16/20	/	5	/	5
Oltre 20	4	3	/	7
<b>Totale</b>	12	50	/	62

**Tabella 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente**

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
1/5	4	16	/	20
6/10	2	10	/	12
11/15	2	6	/	8

<b>16/20</b>	/	3	/	3
<b>Oltre 20</b>	4	15	/	19
<b>Totale</b>	12	50	/	62

**Tabella 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente**

<b>caratteri</b>	<b>Giunta</b>	<b>Consiglio</b>	<b>Misto</b>	<b>Totale</b>
<b>Fino a 5.000</b>	8	27	/	35
<b>5.001/10.000</b>	2	6	/	8
<b>10.001/15.000</b>	/	8	/	8
<b>15.001/20.000</b>	/	2		2
<b>Oltre 20.000</b>	2	7	/	9
<b>Totale</b>	12	50	/	62

### **1.3. Attività legislativa per proponente**

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge una netta prevalenza di leggi derivanti da proposte consiliari.

Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (tab. 4) emerge che per l'anno di riferimento, la tipologia più diffusa sono state le leggi di iniziativa dei gruppi di maggioranza.

**Tabella 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti**

PROPONENTI	2023
Un solo proponente	14
Solo gruppi di maggioranza	29
Solo gruppi di opposizione	/
Gruppi di maggioranza e di opposizione	7
Giunta	12
Totale	62

#### **1.4. Durata dell'iter legislativo**

L'iter legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce dalla presentazione della proposta di legge (iniziativa legislativa) fino alla approvazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a esaminare la proposta di legge e apportare eventuali correttivi tramite la presentazione degli emendamenti. Successivamente, la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'iter legis è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il “rendimento” del legislatore regionale.

**Tabella 5 – Distribuzione leggi per classi di durata iter complessivo**

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Fino a 30 giorni	8	13	17	27	/	/	/	/
31/90	3	5	23	37	/	/	/	/
91/180	1	2	8	13	/	/	/	/
181/360		/	2	3	/	/	/	/
Oltre 360 giorni	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	12	20	50	80			62	100

### 1.5. Abrogazioni e stato della legislazione

Per quanto concerne l'abrogazione di leggi regionali avvenute nel periodo di riferimento, si evidenzia che l'Assemblea legislativa ha abrogato 10 leggi regionali e precisamente:

- *la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41* (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) è stata abrogata con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
- *la legge regionale 3 giugno 1975, n. 26* (Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica) e *la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11* (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) sono state abrogate con legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale);
- *la legge regionale 31 luglio 1988, n. 17* (Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti) è stata abrogata con legge regionale 2 agosto 2023, n. 33, (Norme sul funzionamento

della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001);

- *la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è stata abrogata con legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente);

- *la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette), *la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19* (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie) e *la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30* (Norma di interpretazione autentica dell'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10) sono state abrogate con legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità);

- *la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36* (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese) è stata abrogata con legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria);

- *la legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4* (Legge organica regionale di protezione civile della Regione Calabria) è stata abrogata con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria).

**Tabella 6 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2023**

LEGGI APPROVATE	1816
LEGGI ABROGATE	658
LEGGI VIGENTI	1.158

La tabella 7 rappresenta l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dall'anno della prima consiliatura, ossia il 1971.

Volendo individuare una tendenza quantitativa, dall'esame della tabella emerge che in genere la produzione legislativa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 11 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

Inoltre, tendenzialmente, nel corso del primo anno di legislatura si registra una minore produzione normativa.

**Tabella 7 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale**

Anno	Nr. Leggi						
1971	1	1987	30	2003	30	2019	62
1972	8	1988	33	2004	36	2020	37
1973	23	1989	16	2005	18	2021	28
1974	18	1990	59	2006	18	2021	20
1975	32	1991	18	2007	30	2022	55
1976	21	1992	22	2008	46	2023	62
1977	34	1993	18	2009	58		
1978	32	1994	30	2010	36		
1979	15	1995	43	2011	51		
1980	34	1996	43	2012	71		
1981	23	1997	13	2013	58		
1982	18	1998	15	2014	28		
1983	27	1999	28	2015	40		
1984	36	2000	22	2016	47		
1985	30	2001	38	2017	57		
1986	41	2002	52	2018	54		

## **1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale**

Appare utile valutare la legislazione regionale sotto i profili relativi alla potestà legislativa, ossia alla concorrenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, alla tipologia normativa ed alla tecnica redazionale.

### **1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa**


In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma del suddetto articolo e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale. Da notare che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle Regioni ordinarie "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

La tabella e il grafico sottostanti evidenziano come il legislatore regionale, per l'anno 2023, ha legiferato in prevalenza nelle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente, in sintonia con il dato emerso anche negli ultimi anni.

**Tabella 8 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa**

Anno	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Potestà mista	Totale
2023	46	12	4	62

**Grafico 2 – distribuzione per potestà legislativa**



### **1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione**


Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione di specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano disposizioni già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti a questioni di tipo finanziario; "leggi provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate nell'anno 2023 possono così classificarsi:

**Tabella 9 – Tipologia della normazione**

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	2023
Leggi di settore	20
Leggi provvedimento	4
Leggi di manutenzione normativa	26
Leggi di bilancio	4
Leggi istituzionali	8
Leggi intersettoriali	/
Totale	62

**Grafico 3 – Produzione legislativa per tipologia normativa**




**Tabella 10 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente**

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Settore	3	4.8	17	27.2			20	32
Provvedimento	1	1.6	3	4.8			4	6.5
Manutenzione normativa	2	3.2	24	38.8			26	42
Bilancio	4	6.5	/		/	/	4	6.5
Istituzionali	2	3.2	6	9.9	/	/	8	13
Intersettoriale	/	/	/	/	/	/	/	
Totale	12	19.3	50	80.7	/	/	62	100

### **1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale**

In base alla tecnica redazionale utilizzata dal legislatore per la stesura del testo, possiamo distinguere, tra: "testo nuovo", quando la legge introduce disposizioni inedite; "novella", se il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; "tecnica mista", se un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; "testo unico", se il provvedimento è teso al riordino di un'intera disciplina o settore. Dai grafici sottostanti emerge che per l'anno 2023 si registra una prevalenza di testi afferenti alla tipologia "testo nuovo".

**Grafico 4 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale**



## 1.7. La classificazione per macrosettore

Macrosettore e materia, evidenziati nella successiva tabella 13, sono individuati per classificare i testi normativi e rendere, altresì, la ripartizione il più possibile uniforme a quella predisposta dalla Camera dei deputati nello schema relativo al questionario annuale sullo stato della legislazione regionale.

**Tabella 11 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo**

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste

	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria
	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)	
Multimateria	
Finanza	Bilancio

regionale	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa al 2023 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 12 e, in termini percentuali, nel grafico n. 5.

**Tabella 12 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori**

MACROSETTORE	N.	Numero legge
Ordinamento istituzionale	6	8,10,11, 26, 46, 53
Sviluppo economico e attività produttive	15	1, 4, 6,16,18,19, 20,28, 34, 36, 38, 45, 48, 55, 60
Territorio, ambiente e infrastrutture	17	2, 7, 9, 14,15,17, 22,33, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 51, 54, 61
Servizi alla persona e alla comunità	14	5,12,13,21,23,25, 27, 29, 30,31, 32, 41, 52, 59
Finanza regionale	8	3, 42, 49, 50, 56, 57, 58, 62
Multisetto	2	24, 47
<b>Totale</b>	<b>62</b>	

**Grafico 5 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori**




### 1.8. La produzione normativa nelle altre Regioni

La produzione normativa delle diverse Regioni italiane nel corso dell'anno 2023, è pari a 29,6 leggi per Regione e appare abbastanza disomogenea.

Come riportato nel grafico sottostante, nell'anno di riferimento, la Regione che ha prodotto meno leggi risulta il Trentino-Alto Adige, mentre la più produttiva è l'Abruzzo, seguita, a brevissima distanza, proprio dalla Calabria.

**Grafico 6 – Produzione normativa delle Regioni e Province autonome**



## PARTE SECONDA

### LA FUNZIONE VALUTATIVA E L'IMPATTO FINANZIARIO DELLE LEGGI

#### **2.1. La qualità della legislazione**

Il tema della qualità della legislazione riveste un ruolo importante per l'attività del Consiglio regionale ed è costantemente al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare i canoni qualitativi della propria produzione normativa. L'espressione "qualità della legislazione" fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007, e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relative alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, c.d. ATN, e il drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, c.d. VIR, oppure le clausole valutative).

Il Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato una serie di provvedimenti: con deliberazione 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi";

successivamente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29/2012, è stato previsto che il Servizio legislativo (oggi Settore Assistenza giuridica) rediga la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge rispetto al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

Va evidenziato che è in corso di stesura un nuovo testo contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale.

## **2.2. Le clausole valutative**

Le clausole valutative sono disposizioni di legge attraverso i quali si attribuisce ai soggetti competenti ad attuare l'attuazione della legge (in primis all'Esecutivo) il mandato di raccogliere, elaborare e comunicare all'organo legislativo, con cadenza determinata, una serie di informazioni tese a rendicontare tempi e modalità d'attuazione della legge e risultati da essa conseguiti o non conseguiti.

La funzione di tali clausole è di avviare processi strutturati e duraturi di produzione di informazioni per permettere al legislatore regionale di comprendere il funzionamento delle politiche ed utilizzare le risultanze conseguite per evidenziare eventuali difficoltà applicative della legge, valutarne gli effetti che si sono determinati per i suoi destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale supportando le decisioni di mantenere o, al contrario, riformare la norma per migliorare l'efficacia dell'azione pubblica regionale. Una buona clausola valutativa deve indicare, in modo chiaro, quali sono le informazioni

necessarie per comprendere il processo di attuazione della legge di riferimento e i risultati attesi dalla politica regionale, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi di risposta, l'indicazione di risorse finanziarie adeguate per poter effettuare l'attività di controllo e valutazione ed infine l'utilizzo ai fini decisionali delle analisi.

L'opportunità di introdurre una clausola valutativa nasce soprattutto quando si disegnano politiche regionali complesse, nella cui attuazione sono coinvolti più Enti e Istituzioni ma anche quando l'intervento presenti particolari difficoltà di attuazione o mobiliti ingenti risorse finanziarie per cui diventa importante comprendere se sono state bene impiegate.

Le clausole valutative aumentano le occasioni di scambio e confronto con i cd. portatori d'interesse della politica regionale e aumentano le possibilità di valutare l'efficacia delle politiche legislative.

**Tabella 13 - Elenco leggi con clausole valutative**

Legge	Titolo	Articolo	Onerato	Periodicità
10 2023	Istituzione e del garante regionale delle vittime di reato	8	Garante regionale	Annuale
25 2023	Norme per il mercato del lavoro, le politiche	31	Giunta regionale	Annuale

	attive e l'apprendimento permanente.			
34 2023	Istituzioni e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..	8	Giunta regionale	Annuale
52 2023	Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle	9	Dipartimento regionale competente	Biennale in sede di prima applicazione  Poi annuale

	persone sorde alla vita collettiva			
--	---	--	--	--

### **2.3. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza**

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima, necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo; la seconda, per reperire la somma quantificata. Si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, legittima l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La Corte costituzionale, con le sentenze 188/2015 e 10/2016, ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' articolo 97 Cost., "implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa", evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che "la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione".

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, costantemente, nelle consuete relazioni annuali, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, terzo comma, Cost., trova esplicita declinazione dell'articolo 17 della l. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte Cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa e affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, che dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale dovrebbe essere corredata dalla prescritta relazione tecnico-

finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità e ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha spesso evidenziato che la stessa deve necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio.

La giurisprudenza costituzionale ha poi, più volte, ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale.


La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto; infatti, lo [Statuto](#) della Regione Calabria, all'articolo 52, prevede che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" e che ogni legge che "comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'articolo 64 del [Regolamento interno](#) del Consiglio regionale, l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla l.r. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'articolo 72 del [Regolamento interno](#) del Consiglio regionale, rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

Delle 62 leggi approvate nel corso dell'anno 2023, 40 non comportano oneri a carico del bilancio regionale e 36 sono state approvate dopo avere ottenuto il parere favorevole della commissione consiliare competente in materia di bilancio.

**Grafico 7 – leggi regionali e copertura finanziaria**



## PARTE TERZA

### LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

#### 3. I Regolamenti

Lo [Statuto](#) della Regione Calabria disciplina, all'articolo 43, la potestà regolamentare regionale attribuendola alla Giunta o al Consiglio.

In questa sezione si fornisce un elenco dei regolamenti regionali emanati durante l'anno 2023, periodo in cui sono stati emanati dalla Giunta regionale 17 regolamenti.

Si fornisce, di seguito, una schematica rendicontazione dei regolamenti su citati.

#### **Regolamenti di emanazione della Giunta regionale**

##### *Regolamento n. 1 del 13 gennaio 2023*

*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*

Il regolamento, ai sensi degli articoli 4, comma 7 e 9, della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42, disciplina il sistema dei controlli interni della Giunta regionale, con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, al controllo contabile e finanziario e definisce le metodologie ed i percorsi di verifica, anche ispettiva, funzionali ad assicurare la correttezza amministrativa, l'efficienza

burocratica, l'efficacia dell'azione amministrativa e l'economicità, nell'ottica di assicurare una sana gestione dell'ente.

### *Regolamento n. 2 del 17 febbraio 2023*

*Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/98 (art. 2, comma 4) e di cui ai cc.cc.nn.ll. del personale d'area e di comparto funzioni locali, disciplinanti l'assunzione a carico della regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio.*

Il regolamento sancisce che, all'atto della instaurazione del procedimento per responsabilità civile, penale ed amministrativa promosso nei confronti di dipendenti in conseguenza di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento e all'adempimento dei compiti d'ufficio, gli interessati devono nel più breve tempo possibile darne informativa al Dipartimento di appartenenza ed all'Avvocatura regionale, indicando in maniera specifica i contenuti del procedimento avviato.

All'atto della instaurazione del procedimento per responsabilità civile, penale ed amministrativa promosso nei confronti di amministratori (Presidente o Assessori della Giunta Regionale), tale è effettuata all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e all'Avvocatura regionale.

### *Regolamento n. 3 del 07 marzo 2023*

*Modifiche al regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1, concernente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria"*

Il regolamento disciplina la performance e la premialità dei dipendenti regionali in attuazione della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 recante “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.

#### *Regolamento n. 4 del 04 aprile 2023*

*Modifiche al Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10 - Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI"*

Il regolamento modifica in alcuni articoli il regolamento precedente, in particolare per gli aspetti concernenti gli importi dovuti per lo svolgimento di determinate attività.

#### *Regolamento n. 5 del 21 aprile 2023*

*Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45 (Definizione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie e dei criteri specifici per l'assegnazione dei contributi)*

Il regolamento prevede che le risorse finanziarie annualmente iscritte nel bilancio regionale per la concessione dei contributi previsti all'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45, sono ripartite in base al criterio della popolazione residente negli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende Sanitarie.

#### *Regolamento n. 6 del 21 aprile 2023*

*Modifiche al Regolamento regionale 21 giugno 2019 n. 13 recante (Regolamento per i Servizi del Collocamento Mirato e la Costituzione dei Comitati Tecnici)*

Il presente regolamento modifica il regolamento regionale 21/03/2019 n.13 relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dei comitati tecnici.

### *Regolamento n. 7 del 26 giugno 2023*

*Modifiche al Regolamento regionale 9 Aprile 2020, n. 2 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.*

Il regolamento modifica il regolamento regionale del 09/04/2020, n. 2, rinviando il termine previsto dall’articolo 121.

### *Regolamento n. 8 del 27 settembre 2023*

*Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 4.*

Il regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione: a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere; b) per il rilascio dell’autorizzazione per la ricerca e l’esercizio dell’attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave; c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l’esercizio dell’attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l’integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l’igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie; d) per il rilascio dell’autorizzazione per l’estrazione nei corsi d'acqua; e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività

estrattive; f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati. Il regolamento disciplina inoltre: a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE); b) l'attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava.

#### *Regolamento n. 9 del 27 settembre 2023*

*Modifiche al regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 - gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale -*

Il presente regolamento modifica il regolamento regionale del 09/04/2020, n. 2, rinviando il termine previsto dall'articolo 121.

#### *Regolamento n. 10 del 29 settembre 2023*

*Modifiche al regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 - procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché' dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*

Il regolamento modifica alcuni aspetti relativi alle procedure da seguire e ai requisiti da possedere per ottenere l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socioassistenziali.

#### *Regolamento n. 11 del 20 ottobre 2023*

*Modifiche al regolamento regionale n. 9/2022 - criteri organizzativi generali del servizio polizia locale, caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) ed e) della legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 - disciplina regionale dei servizi di polizia locale.*

Il regolamento modifica diversi articoli del regolamento 9/2022 disciplinando i diversi gradi e le diverse mansioni attribuite ai componenti del corpo di polizia locale.

#### *Regolamento n. 12 del 10 novembre 2023*

*Modifiche al regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 7 - regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica del por calabria fesr e fse 2014/2020, del piano di azione coesione e del fondo di sviluppo e coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale.*

Modifica il regolamento 7/2018, chiarendo a quali figure professionali possono essere attribuiti gli incarichi, nell'ambito del POR Calabria FESR e FSE e delle risorse PAC e FSC.

#### *Regolamento n. 13 del 10 novembre 2023*

*Regolamento recante la disciplina delle progressioni verticali in deroga ai sensi dell'art. 13, comma 6 ccnl comparto funzioni locali 2019-2021.*

Il presente regolamento disciplina la procedura selettiva di tipo valutativo per la progressione tra le aree del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali ("progressioni verticali"), ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del medesimo Contratto collettivo.

#### *Regolamento n. 14 del 04 dicembre 2023*

*Regolamento per l'attuazione del sistema formativo del personale dei servizi di polizia locale*

Il regolamento, in attuazione dell'art. 13, comma 1, lett. g) della legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 'Disciplina regionale dei servizi di polizia

locale', disciplina i sistemi della formazione del personale dei servizi della polizia locale.

#### *Regolamento n. 15 del 15 dicembre 2023*

*Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022.*

Il regolamento prevede la modifica dell'organizzazione dei dipartimenti "lavoro" e "salute e welfare" della Giunta regionale.

#### *Regolamento n. 16 del 28 dicembre 2023*

*Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.*

Il regolamento prevede una modifica organizzativa dei dipartimenti "agricoltura, foreste e forestazione" e "politiche della montagna" della Giunta regionale.

#### *Regolamento n. 17 del 29 dicembre 2023*

*Modifiche al regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.*

Il presente regolamento modifica il regolamento regionale del 09/04/2020, n. 2, rinviando il termine previsto dall'articolo 121.

### **3.1. La dimensione fisica della regolamentazione.**

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica, valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di parole, per l'anno 2023, si conferma la tendenza alla redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti, per lo più, da un massimo di cinque articoli e commi in numero non superiore a 10, come si può evincere dalle tabelle sottostanti.

**Tabella 14 – Regolamenti per classi di ampiezza in articoli**

<b>ARTICOLI</b>	<b>REGOLAMENTI</b>
<b>1/ 5</b>	1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17
<b>6/10</b>	2, 3, 6, 13, 14
<b>11/50</b>	11
<b>16/20</b>	10
<b>oltre 20</b>	8

**Tabella 15 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi**

<b>COMMI</b>	<b>REGOLAMENTI</b>
<b>1/10</b>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17
<b>11/20</b>	11, 14
<b>21/30</b>	13
<b>31/40</b>	2
<b>oltre 40</b>	8

**Tabella 16 – Regolamenti per classi di ampiezza in parole**

<b>PAROLE</b>	<b>REGOLAMENTI</b>
<b>fino a 500</b>	3, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17
<b>501/1000</b>	6, 7
<b>1001/1500</b>	14
<b>1501/2000</b>	1, 2, 11, 13
<b>oltre 2000</b>	8, 10

### 3.2. La classificazione per macrosettore

Nel corso dell'anno 2023, il maggior numero di regolamenti è stato approvato nei macrosettori "territorio, ambiente e infrastrutture" e "servizi alla persona e alla comunità", come si evince dalla tabella sottostante.

**Tabella 17 – Regolamenti regionali per macrosettore**

<b>MACROSETTORE</b>	<b>QUANTITA' NUMERICA DI REGOLAMENTI</b>
<b>Ordinamento istituzionale</b>	1, 3, 13
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	16, 8
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>	17, 4, 7, 9, 10
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	15, 11, 12, 6, 14
<b>Finanza regionale</b>	2, 5
<b>Multisetto</b>	
<b>totale</b>	17

## PARTE QUARTA

### L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

#### 4. Le proposte di legge

Le proposte di legge sono state analizzate sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente commissione di merito. Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

#### 4.1. Il numero

Nel corso del 2023 sono state presentate in Consiglio regionale 114 proposte di legge, di cui 7 ritirate successivamente dal proponente.

**Tabella 18 – P.d.l. presentate con indicazione delle proposte statutarie**

Proposta di legge	Numero
ORDINARIE	114
STATUTARIE	/
Totale	114


#### 4.2. La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che la maggior parte di queste sono di iniziativa consiliare, come può agevolmente rilevarsi dalla tabella e dal grafico sottostante.

**Tabella 19 – P.d.l. distinte per soggetto proponente**

Soggetto Proponente	Numero
Giunta Regionale	9
Consiglieri	105
Enti locali (Consigli Comunali E Provinciali)	-
Iniziativa Popolare	-
C.A.L./Consiglio	-
<b>Totale</b>	<b>114</b>

**Grafico 8 – Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente**



Il grafico illustra il volume dell’iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali, relativo all’anno di riferimento ed evidenzia che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare nell’anno 2023 è più consistente, appare doveroso focalizzare l’analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.


Tale criterio consente di evidenziare se l’iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il

livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

**Tabella 20 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti**

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
P.d.l. presentate da un solo consigliere	43
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	-
P.d.l. presentate da un intero gruppo	5
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	42
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	-
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	14
P.d.l. presentate dall'intera minoranza	-
<b>Totale</b>	<b>105</b>

**Grafico 9 - Distribuzione percentuale di p.d.l. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti**



Dalla tabella 20 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nel periodo di riferimento, le proposte di legge presentate da un solo consigliere e da più consiglieri di gruppi di maggioranza rappresentano la quota preponderante di proposte depositate.


#### **4.3. La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale.**

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nell'anno 2023 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

**Tabella 21 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa**

<b>TIPOLOGIA NORMATIVA</b>	<b>NUMERO</b>
<b>Settore</b>	<b>42</b>
<b>Istituzionale</b>	<b>22</b>
<b>Provvedimento</b>	<b>8</b>
<b>Manutenzione</b>	<b>34</b>
<b>Bilancio</b>	<b>6</b>
<b>Intersettoriale</b>	<b>2</b>
<b>Abrogativa</b>	<b>/</b>
<b>Totale</b>	<b>114</b>

**Grafico 10 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa**




Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 21 e dal grafico 10 risulta che nel corso dell'anno 2023 il maggior numero di proposte presentate afferiscono alla tipologia "Sette" e "Manutenzione", seguite a breve distanza dalla tipologia "Istituzionale".

**Tabella 22 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale**

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO
Testo Nuovo	77
Novella	37
Misto	/
Testo Unico	/
Totale	114

**Grafico 11 – Distribuzione p.d.l. per tecnica redazionale**



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa le proposte di legge classificabili come “testo nuovo” costituiscono la categoria maggiore.


#### **4.4. La classificazione per macrosettore.**

Le 114 proposte depositate nell’anno 2023 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

**Tabella 23 – P.d.l. suddivise per macrosettore**

MACROSETTORE	NUMERO
Ordinamento Istituzionale	19
Sviluppo economico e attività produttive	32
Territorio, ambiente e infrastrutture	19
Servizi alla persona e alla comunità	29
Finanza regionale	10
Multisetto	5
<b>TOTALE</b>	<b>114</b>

**Grafico 12 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore**



Dalla tabella e dal grafico si evince che l’iniziativa legislativa regionale, nell’anno 2023, ha riguardato principalmente i macrosettori “Sviluppo economico e attività produttive” e “Servizi alla persona e alla comunità”, seguite, a parità, dai macrosettori “Ordinamento istituzionale” e “Territorio, ambiente e infrastrutture”.


#### **4.5. La classificazione per Commissione**

La tabella 23 riporta la distribuzione delle proposte di legge per commissione referente, mentre il grafico 12 illustra la loro distribuzione.

**Tabella 24 – P.d.l. distribuite per Commissione competente**

<b>COMMISSIONE</b>	<b>NUMERO</b>
<i>Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"</i>	<b>17</b>
<i>Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"</i>	<b>10</b>
<i>Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"</i>	<b>37</b>
<i>Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"</i>	<b>27</b>
<i>Quinta Commissione "Riforme"</i>	<b>/</b>
<i>Sesta Commissione - Agricoltura E Foreste, Consorzi Di Bonifica, Turismo, Commercio, Risorse Naturali, Sport E Politiche Giovanili</i>	<b>23</b>
<i>Commissione contro la 'ndrangheta</i>	<b>/</b>
<b>TOTALE</b>	<b>114</b>

**Grafico 13 – Distribuzione p.d.l. per Commissione**



#### **4.6. L'esito delle proposte di legge.**

Tra le 114 proposte di legge depositate nel corso del 2023, fino alla data del 31 dicembre 2023, 56 risultano giacenti e 58 approvate.


**Tabella 25 – Esito delle proposte di legge**

<b>GIACENTI</b>	<b>56</b>
<b>APPROVATE</b>	<b>58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>114</b>

**Tabella 26 – Quantità e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2023, in base al proponente**

<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>Proposte di legge giacenti</b>
<b>Giunta regionale</b>	<b>9</b>
<b>Maggioranza</b>	<b>23</b>
<b>Minoranza</b>	<b>16</b>
<b>Mista</b>	<b>8</b>
<b>Enti locali</b>	<b>0</b>
<b>Iniziativa popolare</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>

**Grafico 14 – Distribuzione p.d.l. giacenti depositate per proponente**



## PARTE QUINTA

### L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

#### **5. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea**

La presente sezione riporta i dati relativi all'attività svolta dalle Commissioni permanenti, dalle Commissioni speciali e dall'Assemblea e comprende informazioni di carattere quali-quantitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

All'interno della sezione si evidenzia l'attività delle Commissioni e si dà conto anche delle sedute espletate e delle audizioni. Queste ultime possono definirsi quali strumenti istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legislazione sulle materie trattate durante le sedute di Commissione. Le audizioni, infatti, si confermano come il mezzo attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazione, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es. associazioni, enti, sindacati, ordini professionali), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico.

## 5.1. Le Commissioni

L'articolo 28 dello Statuto prevede l'istituzione, all'interno del Consiglio regionale, di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e demanda al Regolamento interno il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

A seguito della deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2020, che ha sostituito l'articolo 28 del Regolamento interno, è stata istituita la Quinta commissione-Riforme. Attualmente, sono operanti le seguenti Commissioni permanenti:

*Prima Commissione* – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;

*Seconda Commissione* – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

*Terza Commissione* – Sanità, attività sociali, culturali e formative;

*Quarta Commissione* – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;

*Quinta Commissione* – Riforme;

*Sesta Commissione* – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili.

Il Regolamento interno, inoltre, ha istituito:

con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della l.r. 50/2002), poi ridenominata, ex l.r. 6/2011, Commissione contro la 'ndrangheta e, successivamente, con l.r. 20/2019, Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa;

con l'articolo 34, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

All'interno di ciascuna delle Commissioni, la presenza dei gruppi consiliari è assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'iter legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XI del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'articolo 67 (45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

## **5.2. L'attività delle Commissioni permanenti**

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle sei Commissioni permanenti nel 2023.

Di essi viene effettuata una breve analisi, considerando che il 2023 è stato caratterizzato da una dinamica produzione dell'attività degli organismi consiliari, e, quindi anche degli atti approvati. In particolare, come si evince dai dati relativi all'attività svolta da ciascuna Commissione, si registrano molte sedute, tese ad approfondire le tematiche trattate nelle proposte di legge e di provvedimenti amministrativi presentati.

Tra i dati di maggior rilievo spiccano quelli relativi alle audizioni.

Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna.

Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge; infatti, può accadere che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento.

Non è raro, perciò, che a singoli provvedimenti, sia normativi che amministrativi, siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, il parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità

delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali. A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa. La loro analisi prescinde da qualsivoglia intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della frequenza, della durata o, addirittura, della qualità dell'attività delle commissioni consiliari.

### 5.2.1. L'attività della Prima Commissione

La Prima Commissione, come si evince dalla Tabella 27, ha effettuato, nell'anno 2023, 15 sedute, 44 audizioni, licenziando 9 provvedimenti.

Nell'anno 2023 la Prima Commissione ha rivolto la sua attenzione a questioni politico istituzionali, sociali e culturali di un certo rilievo.

Si segnala la pdl n. n.110/XII recante: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" divenuta legge regionale n. 10/2023.

Inoltre, è stata licenziata la pdl n. 152/XII, recante: "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome", divenuta legge regionale n. 11/2023.

**Tabella 27 – Dati relativi alla Prima Commissione**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
15	19 h 47 m	1	-	-	44	9	2023

### 5.2.2 L'attività della Seconda Commissione

La Seconda Commissione si occupa dell'esame delle proposte di legge rientranti nella materia "del bilancio e delle attività produttive, Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero".

Inoltre, la suddetta Commissione è sempre chiamata ad esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

Come si evince dalla tabella 28, nell'anno 2023, l'organismo si è riunito 18 volte licenziando provvedimenti, tra PPA e PDL.

**Tabella 28 - Dati relativi alla Seconda Commissione**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
18	20 h 24 m	40	15	12	12	4	2023

### 5.2.3. L'attività della Terza Commissione

Indiscusso e rilevante l'interesse sociale delle proposte di legge trattate nel merito dalla Terza Commissione, che disciplina ambiti che riguardano molto da vicino la vita della collettività.

Si registra in rapporto al numero delle sedute effettuate, un aumento delle audizioni, infatti, a fronte di 18 sedute, pari a 37 ore 2 e 20 minuti sono state auditi 33 soggetti, precipuamente nel macrosettore servizio alla persona e alla comunità.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla predetta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

PDL n.146/XII, recante: “Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico”, divenuta legge regionale n. 5 /2023;

PDL n.147/XII, recante: “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, divenuta legge regionale n. 6/2024;

PDL n.150/XII, recante: “Riconoscimento e sostegno del progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, divenuta legge regionale n.27/2023;

PDL n.176/XII, recante: “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente”, divenuta legge regionale n. 25/2023;

PDL n. 151/XII, recante: “Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”, divenuta legge regionale n. 52/2023.

**Tabella 29 - Dati relativi alla Terza Commissione**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
18	37 h 20 m	3	2	1	33	23	2023

#### **5.2.4. L'attività della Quarta Commissione**

La Quarta Commissione, in questione si è riunita 18 volte per un totale di circa 20 ore e 14 minuti.

L'importanza delle questioni rientranti nelle materie di competenza della Quarta Commissione (tutela dell'ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, trasporti, ecc.) risulta di tutta evidenza dall'attenzione che la stessa presta al coinvolgimento e alla partecipazione dei soggetti

esterni. Sono, infatti, stati auditi 28 soggetti, precipuamente, rappresentanti nell’ambito delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla Quarta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

PDL n. 138/12, recante: “Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria”, divenuta legge regionale n. 9/2023;

PDL n. 117/12, recante: “Norme in materia di Aree protette e sistema regionale della biodiversità”, divenuta legge regionale n. 22/2023 ”;

PDL n. 169/12, recante: “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”, divenuta legge regionale n. 44/2023.

**Tabella 30 - Dati relativi alla Quarta Commissione**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
18	20h 14m	2	2	1	28	22	2023

### 5.2.5. L’attività della Quinta Commissione

Nell’anno 2023 Commissione in questione ha approvato le seguenti PPA recanti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale:

PPA n. 134/XII, recante: " Modifiche e integrazioni agli articoli 26, 27, 30, 31 e 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5) "

PPA n. 136/XII, recante: "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale"

**Tabella 31 – Dati relativi alla Quinta Commissione**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
3	34 minuti	-	-	-	-	2	2023

### 5.2.6. L'attività della Sesta Commissione

La Sesta Commissione permanente è competente in materia di "Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili".

Si segnala che, nell'anno 2023, nel corso delle 12 sedute sono stati licenziati 15 provvedimenti.

Tra questi si evidenziano:

PDL n. 94/XII, recante: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di interesse regionale "divenuta legge regionale n. 12/2023;

PDL n. 149/XII, recante: "Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali " divenuta legge regionale n. 14/2023

PDL n. 167/XII, recante: "Istituzione del 'Mese dei Bronzi di Riace", divenuta legge regionale n. 19/2023.

**Tabella 32 - Dati relativi alla Sesta Commissione**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
12	17 h 16 m	1	2	3	15	15	2023

### 5.2.7. L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza

Nell'anno 2023 la Commissione si è riunita 10 volte. La maggior parte dell'attività espletata ha riguardato le audizioni, infatti sono stati sentiti 31 soggetti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle audizioni in merito alle problematiche legate al Piano speciale legalità, antiracket e antiusura e alle possibili dinamiche mafiose ed alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi di competenza della Commissione.

**Tabella 33 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
10	15 h 5 m	-	-	-	31	/	2023

La Commissione speciale di vigilanza ha effettuato, nell'anno 2023, come indicato dalla tabella sottostante, 6 sedute. Si evidenziano tra le attività espletate le audizioni in merito alla situazione organizzativa/gestionale dell'Azienda Regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); aggiornamenti in merito al Piano di Liquidazione ARSSA.

**Tabella 33 -bis Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza**

Sedute	Ore	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
6	4 h 10 m				2	/	2023

### **5.3 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari**

La tabella sottoindicata riporta il numero delle deliberazioni consiliari, a contenuto legislativo e non, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività prestata dall'Assemblea.

Appare evidente una copiosa produzione legislativa nell'anno considerato poiché in 15 sedute consiliari risultano approvate 62 leggi.

Si segnala inoltre che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sede nell'ambito della quale, a norma di regolamento interno, vengono elaborati e approvati il programma e il calendario dei lavori del Consiglio regionale, nel corso del 2023 si è riunita 13 volte.

**Tabella 34 - Attività dell'Assemblea**

<b>Indicatori di attività</b>				
<b>Delibere approvate a contenuto legislativo</b>	<b>Atti non legislativi</b>	<b>Sedute</b>	<b>Ore di attività</b>	<b>anno</b>
<b>62</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>56h 5m</b>	<b>2023</b>

## PARTE SESTA

### I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

#### 6. La funzione di controllo

Nella presente sesta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal [Regolamento interno](#).

##### 6.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello [Statuto](#), ogni consigliere regionale può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

##### 6.1.1. Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, al fine di avere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni di loro competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2023, sono state presentate 86 interrogazioni. Alla data del 31 dicembre 2023, 65 interrogazioni hanno avuto risposta, 17 sono

in attesa di risposta, 3 sono state ritirate dal proponente ed una è decaduta.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

**Tabella 35 – Le interrogazioni**

interrogazioni presentate	hanno avuto risposta	in attesa di risposta
86	65	21*

*\*Tre ritirate (n. 132, n. 128, e n.115) e una decaduta (la n.131)*

**Tabella 36 – Interrogazioni a risposta scritta**

interrogazioni a risposta scritta		
interrogazioni presentate	hanno avuto risposta	in attesa di risposta
66	54	12*

*\*Due ritirate (n. 128 e n. 132)*

**Tabella 37 – Interrogazioni a risposta immediata**

interrogazioni a risposta immediata		
interrogazioni presentate	hanno avuto risposta	in attesa di risposta
20	16	4*

*\* Una decaduta (n. 131) e una ritirata (n. 115)*

**Tabella 38 – Interrogazioni distinte per iniziativa**

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	63*
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	12
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	10
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//

Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	//
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	//
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	1
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>

*\*3 ritirate dal proponente e una decaduta*

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 38 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere.

### **Tabella 39 – Interrogazioni distinte per macrosettore**

<b>MACROSETTORE</b>	<b>Numero</b>
Ordinamento istituzionale	//
Sviluppo economico e attività produttive	10
Territorio, ambiente e infrastrutture	30
Servizi alla persona e alla comunità	39
Finanza regionale	4
Multisetto	3
<b>TOTALE</b>	<b>86</b>

Dalla tabella n. 39, risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo nell'anno 2023 sono "Servizi alla persona e alla comunità" con 39 interrogazioni e "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 30 interrogazioni.

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali e assistenza.

#### **6.1.2. Le interpellanze**

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del [Regolamento interno](#), è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nel periodo dell'anno 2023 non sono state presentate interpellanze.

**Tabella n. 40 - Interpellanze**

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
//	//

## **6.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)**

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello [Statuto](#), anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

### **6.2.1. Le mozioni**

La mozione è lo strumento attraverso cui i consiglieri concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è disciplinata dall'articolo 119 del [Regolamento interno del Consiglio](#), che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Come si evince dalla tabella 41, sono state presentate nell'anno in esame 29 mozioni, di cui 13 discusse e approvate, due ritirate, 1 annullata dal proponente e 1 dichiarata superata, le rimanenti in attesa di discussione.

**Tabella 41 – Mozioni**

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
29	13	3

**Tabella 42 – Mozioni distinte per iniziativa**

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	5
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	9
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	4
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	//
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	1
Mozioni presentate da iniziativa mista	6
Mozioni presentate da intero gruppo	1
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>

Valutando i dati sotto il profilo dell’iniziativa, si rileva una netta distribuzione degli atti presentati dalla minoranza, rispetto a quelli presentati dalla maggioranza.

La tabella n. 43, che segue, offre un’analisi dei dati per macrosettore.

**Tabella 43 – Mozioni distinte per macrosettore**

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	5
Territorio, ambiente e infrastrutture	4
Servizi alla persona e alla comunità	16
Finanza regionale	//
Multisetto	2
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>

Tra le mozioni presentate nel corso dell’anno 2023, 12 hanno interessato il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità.”

### 6.2.2. Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del [Regolamento interno](#) prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di dieci minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che nell'anno 2023 vi è un piccolo aumento di tale strumento rispetto agli anni precedenti.

**Tabella 44 – Ordini del giorno**

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
5	5	//

**Tabella 45 – Ordini del giorno distinti per iniziativa**

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	1
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	3
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	//
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	//
O.d.g. presentati da iniziativa mista	1
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>

**Tabella 46 – Ordini del giorno distinti per macrosettore**

<b>MACROSETTORE</b>	<b>N.ro</b>
Ordinamento istituzionale	//
Sviluppo economico e attività produttive	//
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	4
Finanza regionale	//
Multisetto	//
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>

### **6.3. I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.**

Alcune leggi regionali contengono disposizioni che demandano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta. In particolare, è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle sono esaminate le leggi regionali emanate nell'anno 2023, evidenziando le disposizioni che prevedono successivi adempimenti. Per ognuna di esse è specificato il tipo di atto richiesto, la norma che lo prevede, il soggetto attuatore nonché il termine entro quale adempiere, se previsto.

#### *a) Attività regolamentare*

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, dell'eventuale termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

**Tabella 47 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti**

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
<a href="#">L.R. 9/2023</a>	Art 22 c.3	NO	NO	NO
<a href="#">L. R. 13/2023</a>	Art2 c.2	NO	NO	NO
<a href="#">L. R. 14//2023</a>	Art. 14 c.1	SI	NO	NO
<a href="#">L.R. 22/2023</a>	Art. 24 e 36	SI	NO	NO
<a href="#">L. R. 30/2023</a>	Art 3 c.3	SI	NO	NO
<a href="#">L.r. 34/2023</a>	Art. 7	SI	SI	NO
<a href="#">L.R. 36/2023</a>	Art.9	NO	NO	NO

*b) Attività di programmazione e pianificazione.*

Dall'esame delle leggi regionali emanate nell'anno 2023 si evidenzia, come riportato nella tabella 48, che quattro disposizioni prevedono l'adozione di piani e programmi.

**Tabella 48 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi**

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
<a href="#">L.R. 15/2023</a>	Art 7 c.1	SI	NO	NO
<a href="#">L.R. 19/2023</a>	Art. 2	SI	SI	NO
<a href="#">L.R. 22/2023</a>	Art.23	NO	SI	NO
<a href="#">L.R. 52/2023</a>	Art. 8 c.1 art 10	SI	NO	NO

*c) Attività di determinazione di linee guida e misure.*

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi possono prevedere l'adozione di linee guida e altre misure. Per questi adempimenti, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare generalmente non vi è il coinvolgimento delle Commissioni consiliari

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la previsione o meno della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

**Tabella 49 – Disposizioni che rinviano all’adozione di linee guida e misure**

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l’adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione Approvazione del Consiglio
<a href="#">L.R.39/2023</a>	Art. 30 c.1	SI	NO	NO
<a href="#">L.R. 48/ 2023</a>	Art.4	NO	NO	NO
<a href="#">L.R. 6 /2023</a>	ART 1 c 4	NO	NO	NO

*d) Ulteriori adempimenti*

Nell’ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti non riconducibili a quelli di cui alle precedenti tabelle o volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. Viene prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull’attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell’adempimento relativo alla norma richiamata.

**Tabella 50 - Ulteriori adempimenti**

<a href="#">LR.5/2023</a>	Art. 2, e 4	È istituito, presso il competente dipartimento regionale per la tutela della salute
---------------------------	-------------	---

		della Regione Calabria, l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante il lavoro svolto
<a href="#">L.R.20/2023</a>	Art. 8	Tale articolo modifica introduce nella l.r. 25/2020, l'art. 6-bis, che dispone che il Consiglio regionale valuti l'attuazione della l.r.25/2020 e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale
<a href="#">L.R.21/2023</a>	Art.10	Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi ed alla cura dei disturbi

		legati all'endometriosi. A tal fine, la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione
<a href="#">L.R.25/2023</a>	Art. 31	Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte
<a href="#">L.R.34/2023</a>	Art. 8	La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio regionale della Calabria, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.
<a href="#">L.R.52 /2023</a>	Art. 9, c. 1	Il dipartimento regionale di cui al comma 1 dell'articolo 8, coordinatore dell'attività di raccolta dei dati, trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.,

		<p>La Giunta regionale si impegna alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con Confindustria, Camere di commercio, Ordini professionali, associazioni del Terzo settore e Uffici scolastici, al fine di predisporre giornate formative, presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, volte alla sensibilizzazione sulle potenzialità delle donne all'interno del mondo del lavoro.</p>
<p><a href="#">L.R.33/2022</a></p>	<p>Art.6</p>	<p>Con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità</p>

## PARTE SETTIMA

### IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

#### **7. Premessa.**

La presente sezione illustra il contenzioso costituzionale relativo all'anno 2023 e concernente:

- i giudizi promossi in via principale dal Governo avverso le leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria, che vengono illustrati in maniera schematica, proponendo, anche, una breve analisi esplicativa delle ragioni sottese all'impugnativa e indicando, ove già intervenuto, quale sia stato l'esito del giudizio;
- i giudizi promossi in via incidentale avverso leggi della Regione Calabria;
- i giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale o di altre Regioni;
- una tabella di sintesi sui ricorsi.

Nel corso dell'anno di riferimento sono state impugnate in via principale le leggi regionali 24 aprile 2023, n. 16 (Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) e 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea) e non risultano ricorsi promossi dalla Regione Calabria nei confronti di leggi e/o atti con forza di legge dello Stato.

## 7.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria.

### Tablelle di sintesi del contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate nell'anno 2023

Legge regionale	24 aprile 2023, n. 16
Titolo	Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)
Settore di classificazione	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione BURC	(BURC n. 93 del 24 aprile 2023)
Delibera Consiglio dei Ministri	22 giugno 2023
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Art. 1 in relazione agli articoli 117, secondo comma, lett.e) e 118, primo e secondo comma, Cost.
Atti regionali conseguenti	/
Esito	Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 6, d.l. 135/208 conv. Nella l. 12/2019  Sospensione del giudizio

<b>Legge regionale</b>	<b>7 agosto 2023, n. 37</b>
Titolo	Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea
Commissione competente	IV
Settore di classificazione	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione BURC	(BURC n. 175 del 08 agosto 2023)
Delibera Consiglio dei Ministri	5 ottobre 2023
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Art. 2, comma 4 in relazione all'art. 117, secondo comma, lett.e), Cost.
Atti regionali conseguenti	/
Esito	Non fondatezza della questione

## **7.2. Analisi dei ricorsi promossi in via principale dal Governo**

### *7.2.1. Legge regionale 24 aprile 2023, n. 16 (Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente)*

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all'articolo 1 della l.r. Calabria 16/2023, che disciplina il rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), per presunte violazioni dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in relazione alla tutela della concorrenza, e dell'art. 118, primo e secondo comma, in riferimento al principio di sussidiarietà.

La disposizione contestata prevede il rilascio di autorizzazioni non cedibili per il servizio NCC a favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., limitate a duecento autovetture e condizionate all'adozione di una specifica disciplina normativa regionale entro un anno.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, sia pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate dal ricorso, in quanto:

il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, previsto fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale, si è protratto per un tempo ingiustificatamente lungo (oltre cinque anni);

la norma potrebbe non essere giustificata da un motivo di utilità sociale o da un interesse della collettività, ma potrebbe rispondere a un'istanza protezionistica;

la norma potrebbe violare la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).

La Corte ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 6 del d.l. n. 135 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 41 primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE.

In seguito, con sentenza n. 137/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

*7.2.2. Legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea)*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 2, comma 4, della l.r. 37/2023, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

A giudizio del ricorrente, la disposizione regionale estenderebbe anche ai titolari di licenza per il servizio di noleggio con conducente (NCC) la facoltà di sperimentare forme innovative di servizio all'utenza e tale estensione contrasterebbe con la normativa statale e, in particolare, con l'art. 2, comma 3-bis, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che consentirebbe ai comuni di prevedere, per i soli titolari di licenza per il servizio di taxi, la facoltà di svolgere servizi integrativi, e con l'articolo 6, comma 1, lettera e) d.l. 223/2006, che riconoscerebbe la facoltà di erogare servizi innovativi ai soli titolari

della licenza per il servizio di taxi, andando così oltre la competenza legislativa statale esclusiva nella materia della "tutela della concorrenza".

Successivamente, nel corso del 2024, la Consulta ha emesso la sentenza 36/2024; secondo la Corte, la disposizione regionale non viola la competenza legislativa statale esclusiva e non impedisce ai titolari di licenza per il servizio di NCC di gare servizi innovativi, purché rispettino gli obblighi di legge relativi alla loro attività specifica.

### **7.3. Giudizi promossi in via incidentale avverso leggi della Regione Calabria**

Durante l'anno 2023 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre distinte ordinanze iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023, relative a giudizi di conto di società partecipate dalla Regione (le prime due aventi ad oggetto i conti degli agenti contabili di Fincalabra spa e l'ultima di Ferrovie della Calabria srl), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), il quale prevede che “[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee [delle società partecipate dalla Regione] quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle [stesse] società sono, a tutti gli effetti, agenti

contabili”, che devono “rendere annualmente il conto” e che “sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardano principalmente due aspetti: si contesta che tali soggetti debbano essere considerati agenti contabili, poiché potrebbero non avere il controllo effettivo sulle partecipazioni societarie e quindi non dovrebbero essere soggetti al giudizio di conto e si afferma che questa disposizione regionale limiti la giurisdizione contabile, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali.

Con sentenza n. 59/2024, la Corte costituzionale, reputando che la disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, esuli dalla competenza del legislatore regionale, il quale non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia “giurisdizione e norme processuali”, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

#### **7.4. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale e di altre Regioni.**

Nel periodo di riferimento non è presente alcun ricorso promosso dalla Regione Calabria innanzi alla Corte costituzionale nei confronti di leggi o atti con forza di legge dello Stato o di leggi di altre Regioni.

## **7.5. I provvedimenti emessi dalla Consulta.**

Durante l'anno 2023, la Consulta ha emesso in totale quattro provvedimenti aventi ad oggetti leggi regionali calabresi, tra questi tre pronunce (nn. 19, 21 e 125) all'esito di giudizi promossi in via principale e una (n. 26) emessa all'esito di ricorso promosso in via incidentale.

### *7.5.1. Sentenza 19/2023 - Pubblicata in G.U. 15.02.2023 n. 7*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all'art. 1 della legge regionale della Calabria n. 23 del 2021, per violazione degli articoli 9, 117 (secondo comma, lettera s) e terzo comma) della Costituzione italiana, nonché del principio di leale collaborazione.

La norma impugnata ha inciso sul comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010, sostituendo le parole «entro il 31 dicembre 2021» con le parole «entro il 31 dicembre 2022», con l'effetto di differire di un anno il termine stabilito per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla medesima l.r. 21/2010.

Le censure mosse includono la permanenza di interventi edilizi "straordinari" in deroga alla pianificazione urbanistica e agli standard stabiliti dallo Stato, oltre alla mancanza di un adeguato inquadramento nella pianificazione regionale e alla violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

La Corte Costituzionale, nel valutare le questioni sollevate, ha osservato che la proroga ripetuta e potenzialmente indefinita della disciplina derogatoria delle trasformazioni edilizie entra in conflitto con la necessità di una pianificazione organica del territorio, violando gli artt. 9 e 117 della Costituzione, rilevando, anche, che l'assenza di un piano paesaggistico condiviso tra Stato e Regione Calabria aggrava la situazione.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

#### *7.5.2. Ordinanza 21/2023 – Pubblicata in G.U. 15.02.2023 n. 7*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli 1 e 3 della legge della Regione Calabria n. 42 del 2021, denunciando la violazione degli articoli 81 (terzo comma) e 117 (secondo comma, lettera e) della Costituzione. L'articolo 1 della legge regionale prevedeva l'estensione di contributi per favorire la stabilizzazione del personale precario, mentre l'articolo 3 conteneva una clausola di invarianza finanziaria.

Il ricorrente ha ritenuto che tali disposizioni violassero l'art. 81 (terzo comma) Cost. per carenza della copertura finanziaria adeguata e che l'art. 3 fosse in contrasto con l'art. 117 (secondo comma, lettera e) Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Regione Calabria non si è costituita in giudizio e, durante il giudizio, la legge regionale è stata abrogata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi rinunciato al ricorso, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo.

#### *7.5.3. Sentenza 26/2023 – Pubblicata in G.U. 1.03.2023, n. 9*

Con ordinanza del 18 ottobre 2021 (reg. ord. n. 1 del 2022), la Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, secondo periodo, della l.r. 11/2004, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali «hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale», per violazione del principio di buon

andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost. e 98, primo comma, della Cost.

A giudizio della Corte, la previsione che determina l'interruzione automatica degli incarichi del direttore amministrativo e di quello sanitario dalla cessazione del vecchio direttore generale, stride con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, esponendo l'ente al rischio di subire una discontinuità gestionale e pretermette del tutto una fase valutativa dei comportamenti tenuti dall'interessato, in cui al dirigente sia consentita la possibilità di fare valere le proprie ragioni, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati.

Secondo la Corte, dunque, l'automatismo della disciplina in discorso, con la mancata previsione di una fase procedurale che faccia dipendere «la decadenza da pregressa responsabilità del dirigente, comporta una vera e propria “discontinuità della gestione”», che, risultando priva di una motivata giustificazione, si pone in contrasto con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e determina l'illegittimità dell'art. 15, comma 5, della l.r. 11/2004.

#### *7.5.4. Sentenza 125/2023 – Pubblicata in G.U. 21.06.2023, n. 25*

Con ricorso depositato il 9 settembre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 2, commi 3, secondo periodo, 4, 5 e 6, della l.r. Calabria n. 22 del 2022, denunciandone il contrasto, complessivamente, con gli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), quest'ultimo rispetto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», e terzo, Cost., quanto a quella concorrente nella materia «professioni».

Il ricorrente lamenta che la legge regionale consenta di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a medici privi del diploma di specializzazione, anche in assenza di valide graduatorie di

concorso pubblico, e che preveda la possibilità per la Regione di organizzare e riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche per tali medici.

La Corte, riguardo all'art. 2, commi 3, 4 e 6, ha ritenuto che il ricorso sia generico e privo di una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati.

In particolare, secondo il giudicante, il ricorrente non si è confrontato con il complessivo quadro evolutivo della normativa statale sull'emergenza sanitaria, che ha previsto in più occasioni la possibilità di stipulare contratti a termine anche di lavoro autonomo per far fronte alla carenza di personale sanitario specializzato.

Inoltre, riguardo all'art. 2, comma 5, la Corte ha ritenuto che il ricorso sia generico e privo dell'indicazione delle norme statali di riferimento, rispetto alle quali valutare la violazione degli evocati parametri di competenza. In particolare, il ricorso non farebbe alcun riferimento alla legislazione statale, anche di derivazione europea, che presidia la formazione specialistica dei medici, né ai principi fondamentali in tema di disciplina delle professioni.

Conseguentemente, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale Calabria n. 22/2022.

## TABELLE DI SINTESI DELLE LEGGI REGIONALI

### Legge regionale 12/1/2023, n. 1

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale).

(BURC n. 14 del 13 gennaio 2023)

La legge propone di modificare la legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), nella parte riguardante la figura del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Tali modifiche recepiscono il Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) avente ad oggetto: "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo". La presente legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 29 della legge regionale n. 8/2008, rubricato "Direttore tecnico" e istituisce la nuova figura del "Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo". L'articolo 2 modifica l'articolo 30 della l.r. 8/2008, rubricato "Albo provinciale dei direttori tecnici", che viene sostituito da un nuovo testo. L'articolo 3 modifica l'articolo 32 della l.r. 8/2008, rubricato "Competenze delle Province", che viene integrato con due nuovi commi. L'articolo 4 modifica l'articolo 33 della l.r. 8/2008, rubricato "L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento", che viene sostituito da un nuovo testo. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 104	6	2	/	1	105	76	BURC n. 14 del 13 gennaio 2023

## Legge Regionale 12/1/2023, n. 2

[Modifiche e integrazioni della legge regionale 4 agosto 2022, n. 30 \(Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico\).](#)

(BURC n. 14 del 13 gennaio 2023)

La legge apporta modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 agosto 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico). In particolare, la modifica all'articolo 2 della l.r. 30/2022, apportata con l'articolo 1, dà attuazione a un impegno assunto con il Governo nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato/Regioni, inserendo dopo la parola "bosco" le parole ", terreni abbandonati o incolti". La modifica all'articolo 3 della l.r. 30/2022, disposto dall'articolo 2 della presente legge, mira a semplificare le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n.3267/1923, per interventi e attività che comportano in aree agricole non boscate movimenti terra non superiori, in luogo che agli attuali 250metri cubi, a 500 metri cubi.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itrattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 123	4	1	/	1	61	56	BURC n. 14 del 13 gennaio 2023

## Legge Regionale 12/1/2023, n. 3

[Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 \(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012\).](#)

(BURC n. 14 del 13 gennaio 2023)

La legge mira a garantire sull'intero territorio regionale l'ultimazione dei lavori finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), prorogando il termine ultimo di fine intervento dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025, nonché a concedere la possibilità di presentare, entro il 31 dicembre 2023 la richiesta di rimodulazione di tipologia da proprietà a locazione. Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 fissato dalla legge quale termine ultimo per la presentazione

delle richieste per la delocalizzazione degli interventi. L'intervento normativo ha carattere squisitamente ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge si compone di tre articoli di seguito descritti. L'articolo 1 reca le modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 47/2011. L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 reca le disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itr trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PL 148	/	/	/	1	/	1	BURC n. 14 del 13 gennaio 2023)

#### **Legge Regionale 24/2/2023, n. 4**

[Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 \(Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria\).](#)

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

La legge modifica numerose disposizioni della legge regionale n. 40/2009, con l'obiettivo di rimodulare la composizione e le attività dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE). Con l'articolo 1, al comma 1, la norma modifica gli articoli 8,9,10,11,18,19, 21 e 28, apportando modifiche meramente terminologiche allo scopo di migliorare la formulazione del testo normativo. Con il comma 2, in ossequio alle disposizioni nazionali sul riordino delle funzioni delle province, è stato altresì eliminato agli articoli 11,14 e 16 della l.r. 40/2009 il riferimento testuale alle Province ed è stato inserito quello alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Articolo 3. La rimodulazione dell'articolo 5 si propone una più razionale organizzazione dell'ORAE. Con l'articolo 2, di modifica dell'articolo 2 della l.r. 40/2009, è stato chiarito l'ambito di applicazione della norma regionale. Articolo 4. Modifica l'articolo 6 della l.r. 40/2009, nel quale è stato previsto espressamente l'aggiornamento periodico del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Articolo 5. Apporta all'articolo 7 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo. Articolo 6. Modifica l'articolo 8 della l.r. 40/2009, prevedendo una disciplina più puntuale dei casi di sospensione temporale dei permessi di ricerca, nonché dell'eventuale ripresa dei lavori. Articolo 7. In relazione alla gestione delle concessioni minerarie, di cui all'articolo 9, è stato inserito un espresso riferimento alle procedure di

evidenza pubblica. Tutto ciò nel rispetto dei vincoli e principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale. Articolo 8. Apporta all'articolo 11 della l.r. 40/2009 alcune modifiche testuali volte ad armonizzare la formulazione del testo legislativo con la nuova versione dell'articolo 2 della legge ed è stato altresì eliminato il parere favorevole dell'ORAE per il rilascio del permesso di ricerca dell'attività di cava. Articolo 9. Sostituisce l'articolo 12 della l.r. 40/2009 al fine di armonizzarne la formulazione con la versione modificata dell'articolo 2 della legge stessa.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Giunta	6	2	/	1	200	117	(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

### **Legge Regionale 24/2/2023, n. 5**

[Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.](#)

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

La legge istituisce l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico. L'organismo ha carattere consultivo nei confronti dei soggetti istituzionali e sociali che intendono avvalersene, di monitoraggio delle politiche regionali relative alla sfera socioassistenziale, di sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico. Entro il 31 marzo di ogni anno è chiamato a produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sul lavoro svolto.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 146	3	2	/	1	49	35	(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

## Legge Regionale 24/2/2023, n. 6

Misure urgenti per le attività di affiancamento nell'attuazione del PNRR e dei fondi SIE.

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

La presente legge, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, ma anche alle misure finanziate attraverso i Fondi SIE, mira a garantire l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di affiancamento e potenziamento con un innesto di forza lavoro. Le attività riferibili all'affiancamento e potenziamento per l'attuazione dei fondi SIE sono considerate, a tutti gli effetti, come attività di assistenza tecnica alle Autorità di Gestione per la corretta attuazione dei fondi SIE ed i contratti stipulati non sono suscettibili di integrare alcuna delle tipologie contrattuali normativamente previste per le procedure di stabilizzazione del personale. Ai fini della realizzazione di quanto previsto, le Autorità di Gestione dei Fondi e i relativi dipartimenti regionali competenti individuano il percorso amministrativo necessario e le relative coperture finanziarie, anche avvalendosi di enti strumentali e/o in house della Regione Calabria.

Materia	Proposte	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 139	3	2	/	1	68	35	(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

## Legge Regionale 24/2/2023, n. 7

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

La legge modifica il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e interpreta in maniera più chiara le parole "immobili extragricoli" di cui agli articoli 23 e 28 della medesima normativa. La presente

legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 11/2003, dedicato ai contributi consortili di bonifica, L'articolo 2 interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 28 della l.r.11/2003, evidenziando che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico. L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

Materia	Proponente	Comm issione	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio Pl 89	6	2	/	1	209	201	(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

## **Legge Regionale 24/2/2023, n. 8**

### [Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.](#)

(BURC n. 49 del 24 febbraio 2023)

Gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della presente legge apportano modifiche alle leggi regionali n. 33/2022, 37/2022, 30/2016, 45/2022 e 8/1995. L'articolo 3 modifica la lettera m) del comma 2 della legge regionale n. 66/2012. L'articolo 7 introduce nell'elencazione dei beneficiari dell'agevolazione anche le altre forze armate. L'articolo 8 reca l'interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n.22/2010 e, in particolare, definisce il significato da attribuire all'espressione "trattamento retributivo di servizio". L'espressione predetta si interpreta nel senso che tutte le voci retributive correlate al rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, non subiscono la decurtazione prevista dalla norma in questione. L'articolo 9 consente di individuare un numero massimo di tre unità di personale, rispondenti ai profili professionali appartenenti all'area della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, da acquisire in assegnazione temporanea dagli enti del servizio sanitario nazionale. La norma prevede a carico del bilancio regionale, la corresponsione di un'eventuale differenza retributiva, derivante dalla parametrizzazione della retribuzione complessiva a quella in godimento ai dirigenti regionali. L'articolo 10

detta disposizioni atte ad assicurare il funzionamento degli impianti di risalita, che siano di proprietà regionale o di enti strumentali della Regione. L'articolo 11, con la finalità di garantire l'esistenza capillare di presidi di legalità sul territorio regionale. L'articolo 12 detta disposizioni in materia di determinazione della tariffa per le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. L'articolo 13 contiene la norma finanziaria afferente alle disposizioni della presente legge.

Materia	Proponente	Commis sione	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Multi settore	Consiglio PL 159	1	1	/	1	11	5	(BURC n. 49 del 24 febbraio 2023)

## **Legge Regionale 24/2/2023, n. 9**

### [Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria.](#)

(BURC n. 49 del 24 febbraio 2023)

La presente legge intende procedere ad un riordino del Sistema regionale di protezione civile attualmente disciplinato dalla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4. Il Capo I “Principi generali” del testo normativo in esame, descrive dapprima le finalità della legge, inquadrando preliminarmente i principi a cui si ispira e delineando la collocazione della Regione nell’ambito del Sistema nazionale di Protezione civile, caratterizzato dalla sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate. Il Capo II della presente legge, rubricato “Sistema della protezione civile”, effettua in primo luogo una ricognizione delle componenti e delle strutture operative definendone le competenze sempre sulla base dei principi ispiratori del Sistema. Nei rispettivi articoli, in particolare, vengono declinate le diverse attività svolte da ciascuna componente, sempre in coerenza con le disposizioni del Codice, prevedendo altresì la promozione di un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le altre amministrazioni competenti e con le strutture operative del sistema nazionale ed europeo di protezione civile in occasione del verificarsi di emergenze che richiedano anche l’intervento della Regione. Il Capo III del testo di legge, rubricato “Pianificazione di protezione civile”, disciplina le forme di pianificazione, in corrispondenza dei differenti livelli territoriali presenti in ambito regionale. Il Capo IV “Gestione delle Emergenze” introduce, in attuazione della

previsione di cui al Codice, i concetti di stato di mobilitazione regionale e di stato di emergenza regionale che possono essere adottati dal Presidente della Giunta regionale in occasione o in vista di un'emergenza che interessa il territorio della Calabria. Il Capo V del testo normativo è dedicato al volontariato organizzato, inteso quale fondamentale struttura operativa del Sistema. La legge reca le disposizioni finanziarie, le norme abrogate e quelle transitorie e finali.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itr trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Giunta DL 138	4	2	2	1	71	21	(BURC n. 49 del 24 febbraio 2023)

### **Legge Regionale 15/3/2023, n. 10**

[Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.](#)

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

Il legislatore regionale con la legge regionale n. 1/2018 ha istituito il Garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale, un organo che tutela i diritti delle persone che commettono reato. Con la presente legge: si stabiliscono le funzioni del Garante; si introduce la definizione di vittima; si definiscono i compiti del Garante, i criteri di nomina e le cause di incompatibilità; si promuove la collaborazione delle agenzie già attive nel territorio anche attraverso rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itr trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PL 110	1	3	2	1	152	137	(BURC n. 64 del 16 febbraio 2023)

## **Legge Regionale 15/3/2023, n. 11**

Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

La presente legge scaturisce dall'esigenza di ratificare, ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto della Regione Calabria, l'intesa sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dal Presidente della Giunta regionale. L'articolo 1 detta le disposizioni afferenti alla ratifica dell'Intesa della quale indica anche la data di sottoscrizione. L'articolo 2 detta la norma di efficacia della predetta intesa, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge di ratifica. L'articolo 3 detta disposizioni per confermare la corresponsione del contributo annuale, quale quota di partecipazione della Regione Calabria al Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma. L'articolo 4 contiene la norma finanziaria relativa al pagamento della quota associativa annua al CINSEDO, del quale la Regione fa già parte e, pertanto, la relativa copertura è già prevista nel bilancio di previsione. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Giunta DL 152	1	1	/	1	54	39	(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

## **Legge Regionale 15/3/2023, n. 12**

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

L'obiettivo della presente legge è valorizzare e sviluppare l'offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica calabrese. I Cammini rappresentano e trasmettono, in definitiva, l'interazione identitaria tra religione-religiosità, agricoltura-foreste, ambiente-natura, enogastronomia, produzione agro-alimentare a km 0, e tradizioni locali. La presente legge reca, pertanto, una disciplina della gestione dei cammini in capo ad associazioni ed enti in genere, che siano in possesso di particolari requisiti in ossequio alla serietà degli scopi prefissati. La presente legge risulta invariante sotto il profilo finanziario, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale e prevede che siano effettuate dai gestori sia le attività necessarie a rendere accessibili i Cammini, sia le attività dirette alla promozione, informazione e comunicazione.

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Sviluppo economi co e attività produttiv e	Consiglio PL 132	6	2	2	1	100	85	(BURC n. 64 del 16 marza 2023)

### **Legge Regionale 14/4/2023, n. 13**

[Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.](#)

(BURC n. 87 del 14 aprile 2023)

La presente legge istituisce nella Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, nel rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali. La legge è composta da 4 articoli di seguito elencati: l'art.1 stabilisce che gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari. L'art. 2 istituisce il Registro di cui all'articolo 1, cui sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella Regione Calabria e le modalità di iscrizione al registro sono definite con apposito regolamento regionale predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute. L'art. 3 reca le disposizioni finanziarie della presente legge da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'art.4 dispone

l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 142	3	2	/	1	111	85	(BURC n. 87 del 14 aprile 2023)

### **Legge Regionale 14/4/2023, n. 14**

[Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.](#)

(BURC n. 88 del 17 aprile 2023)

La legge, con riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale vigente, regola a livello regionale la materia sia al fine di conservare la biodiversità introducendo norme per un uso corretto del territorio, sia per favorire lo sviluppo economico e produttivo di tale settore, creando una fonte integrativa di reddito. Tale recente disciplina ha introdotto norme di cornice e ha demandato alle regioni l'emanazione delle norme di dettaglio relative alla disciplina dell'attività di prelievo.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 149	6	2	1	1	91	85	(BURC n. 88 del 17 aprile 2023)

### **Legge Regionale 18/4/2023, n. 15**

[Istituzione della Riserva naturale regionale del Vergari.](#)

(BURC n. 90 del 19 aprile 2023)

La presente legge istituisce la “Riserva Naturale Regionale del Vergari” al fine di tutelare, valorizzare e rendere fruibile in maniera sostenibile una delle aree naturalistiche più interessanti della nostra regione, sia sotto l’aspetto storico-culturale sia sotto l’aspetto ambientale. Con l’istituzione della riserva si persegue l’obiettivo di preservare habitat terrestri e fluviali di grande fascino, coniugando l’esigenza della conservazione con la possibilità di una corretta fruizione e divulgazione.

Materia	Propo- nente	Commissio- ne	Sedute	Audizio- ni	Sedute e Aula	Iter assegnazio- ne	Iter trattazio- ne	Pubblicazio- ne
Territorio ambiente e infrastrutture	Consig- lio PL 145	4	2	2	1	106	71	(BURC n. 90 del 19 aprile 2023)

### **Legge Regionale 24/4/2023, n. 16**

[Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente \(NCC\).](#)

(BURC n. 93 del 24 aprile 2023)

L’obiettivo della presente legge è quello di un intervento normativo organico nella materia, sulla sistematica disciplina dei servizi di trasporto, che si prevede di adottare entro un anno. La legge dispone il rilascio in favore della società Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli autorizzatori non cedibili, validi sull’intero territorio regionale. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218, la stessa società è espressamente abilitata all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992. L’articolo 2 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazio- ne	Iter trattazio- ne	Pubblicazio- ne
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 172	4	2	/	1	17	16	(BURC n. 93 del 24 aprile 2023)

## Legge Regionale 18/5/2023, n. 17

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)

(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

La legge apporta modifiche alla legge regionale n. 20/1999, istitutiva dell'ARPACAL. La modifica di cui alla presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è suscettibile di comportare una sensibile riduzione degli oneri a carico del bilancio dell'Agenzia. L'articolo 1 integra il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -A.R.P.A.Cal.), aggiungendo il riferimento all'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 2 aggiunge un'importante funzione all'ARPACAL, nell'ambito di un supporto specialistico alla Regione Calabria in merito alla strategia di sviluppo sostenibile. L'articolo 3 detta le disposizioni di modifica dell'articolo 11 della legge regionale istitutiva dell'ARPACAL, mediante sostituzione del comma 8 e aggiunge due nuovi commi. Il comma 8 dell'articolo 11, per come novellato, equipara la retribuzione del direttore generale a quella dei dirigenti generali della Giunta regionale. L'articolo 4 della presente legge contiene la norma finanziaria, nel senso che la novella normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Materia	Propone nte	Commissi one	Sedu te	Audizio ni	Sedu te Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazi one
Territorio ambiente e infrastrutture	Giunta regionale DL 153	4	2	2	1	119	71	(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

## Legge Regionale 18/5/2023, n. 18

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 (Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto).

(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

Con la presente legge, costituita da sei articoli, si interviene sul testo della legge regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, modificando opportunamente l'articolo 5, nonché la rubrica dell'articolo 9 e il comma 4 dell'articolo 6, sostituendo le parole "Collegio Sindacale" con le parole "Organismo di Revisione dei conti", e, soprattutto, l'articolo 9, il quale, nella nuova versione del comma 1, prevede che l'Organismo di Revisione dei conti è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta regionale, scelti fra persone estranee al Consorzio iscritte nel registro dei Revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144 del 20 giugno 2012, per la durata di anni tre. Si prevede, inoltre, che il compenso del componente supplente dell'Organismo di Revisione è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del Revisore effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. La presente legge prevede, infine, che l'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti è commisurata all'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Sviluppo economi co e attività produttiv e	Consiglio PL 157	6	2	/	1	98	89	(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

### **Legge Regionale 18/5/2023, n. 19**

[Istituzione del "Mese dei Bronzi di Riace"](#).

(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

La suddetta legge istituisce il "Mese dei Bronzi di Riace", da tenersi ogni anno, a decorrere dall'anno dell'entrata in vigore della presente legge, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto, allo scopo di sviluppare il turismo, promuovere la conoscenza dei Bronzi di Riace e valorizzare il territorio regionale, ai sensi e nel rispetto della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Sviluppo economi co e attività produttiv e	Consiglio PL 167	6	2	/	1	74	49	(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

## Legge Regionale 19/5/2023, n. 20

[Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, N. 25 \(Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili\).](#)

(BURC n. 114 del 22 maggio 2023)

La legge interviene a modificare e integrare la legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), al fine di adeguare i contenuti al mutato quadro ordinamentale vigente. La Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile è infatti il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 199/2021. Inoltre la legge mira ad allineare la legge regionale vigente al mutato quadro ordinamentale prevedendo, in particolare, le seguenti modifiche: - la sostituzione del titolo, che indichi, in maniera più incisiva, che la legge regionale è volta alla "Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica"; - l'istituzione e la disciplina di un tavolo tecnico permanente, facilitatore di comunità energetica, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, e che supporti e collabori con la Giunta regionale e con i dipartimenti regionali competenti e con tutti gli stakeholders interessati, tra cui gli enti locali; - la previsione, in capo alle CER, della redazione del bilancio di sostenibilità secondo i principi di European Label of Governance Excellence (ELoGE) che rappresenta il veicolo attraverso il quale le amministrazioni possono comunicare ai propri interlocutori; - la valorizzazione del marchio di cui all'articolo 3 della l.r. 25/2020; - la previsione della clausola valutativa volta a monitorare lo stato attuativo della legge.

Materia	Proponent e	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne

Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 156	6	2	2	1	98	89	(BURC n. 114 del 22 maggio 2023)
--	------------------	---	---	---	---	----	----	----------------------------------

### **Legge Regionale 19/5/2023, n. 21**

[Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 \(Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale\).](#)

(BURC n. 114 del 22 maggio 2023)

La legge integra la legge regionale n. 28/2018, al fine di rendere la previsione normativa più puntuale ed efficace e istituire un elenco regionale di specialisti volontari presso la Regione. Con tale iniziativa si vuole offrire alle persone affette da endometriosi la possibilità di poter reperire con facilità notizie riguardanti la presenza nel territorio regionale di strutture specialistiche o uno o più professionisti ai quali rivolgersi per consulti o altro. La suddetta legge prevede, inoltre, di ampliare e definire meglio le finalità dei dati raccolti nel registro e viene ufficializzato e sostenuto attraverso un contributo economico l'operato del telefono giallo.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 164	3	2	/	1	82	53	(BURC n. 114 del 22 maggio 2023)

### **Legge regionale 24/05/2023, n. 22**

[Norme in materia di Aree protette e sistema regionale delle biodiversità.](#)

(BURC n. 116 del 24 maggio 2023)

La legge disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero, il restauro ambientale di quelle degradate, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile. La presente legge prevede l'adeguamento al nuovo contesto normativo delle regole di contabilità e bilancio.

Materia	Propone nte	Commissi one	Sedu te	Audizio ni	Sedu te Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazi one
Territorio ambiente e infrastrutt ure	Consiglio  PL. 117	4	2	5	1	202	161	BURC n. 116 del 24 maggio 2023

### **Legge regionale 26/05/2023, n. 23**

[Modifiche alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 \(Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro\).](#)

(BURC n. 118 del 26 maggio 2023)

La legge, strutturata in tre articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza relativamente al riparto dei contributi finanziari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. All'articolo 2, comma 1, è previsto che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni, sia ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Il suddetto provvedimento normativo intende procedere ad una chiara identificazione del peso specifico di ciascun parametro, al fine di uniformare e semplificare la ripartizione dei contributi destinati alle associazioni.

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Servizi alla person a e alla	Consiglio  PL. 154	3	2	3	2	110	78	BURC n. 118 del 26 maggio 2023

comuni tà								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Legge regionale 26/05/2023, n. 24

[Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative](#)

(BURC n. 118 del 26 maggio 2023)

L'articolo 1 presenta una norma di interpretazione autentica che si rende necessaria per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa creatasi in fase di applicazione della legge regionale n. 19/1986.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

L'articolo 3 modifica la legge regionale n. 19/2002 per consentire agli Enti Parco regionali, nell'ottica della semplificazione amministrativa, di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 4 chiarisce la disposizione prevista al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15.

L'articolo 5 mira a riconoscere l'uso del centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche, denominato "La Città del Sole", gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis" OdV.

L'articolo 6 introduce il comma 6-bis all'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

L'articolo 7 mira a favorire la reintroduzione di pratiche agricole di valore nelle aree già utilizzate in passato a tale scopo e successivamente abbandonate.

L'articolo 8 apporta modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) con la finalità di garantire la massima efficienza delle attività dell'organismo previsto dalla legge medesima.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multi settore	Consiglio PL. 180	1	2	1	1	12	6	BURC n. 118 del 26 maggio 2023

## Legge regionale 28/06/2023, n. 25

[Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.](#)

(BURC n. 141 del 28 giugno 2023)

Il testo normativo disciplina compiutamente il sistema delle politiche del lavoro, della formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno all'autoimpiego nel territorio regionale. La presente legge considera i Centri per l'impiego come l'infrastruttura di base per lo sviluppo delle politiche attive, attraverso l'erogazione di servizi obbligatori (LEP). Perno principale del presente intervento normativo è l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego – ARPAL Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itrattazione	Pubblicazione
Servizio alla persona e alla comunità	Giunta DL. 176	3	2	4	1	60	44	BURC n. 141 del 28 giugno 2023

## Legge Regionale 28/6/2023, n. 26

[Ratifica dell'intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.](#)

(BURC n. 141 del 28 giugno 2023)

Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto dai Presidenti, o propri delegati delle Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, nel testo allegato alla presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itrattazione	Pubblicazione
---------	------------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------------	--------------	---------------

Servizi alla persona e alla comunità	Giunta DL. 131	1	2	/	1	215	84	BURC n. 141 del 28 giugno 2023
--------------------------------------	-------------------	---	---	---	---	-----	----	--------------------------------

### **Legge Regionale 28/06/2023, n. 27**

[Riconoscimento e sostegno del progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”.](#)

(BURC n. 141 del 28 giugno 2023)

La presente legge mira a consolidare nel tempo la promozione e il sostegno economico della massima Assise legislativa della Calabria alle iniziative socioculturali del progetto denominato “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”. L’iniziativa legislativa rende stabile ed istituzionalizza una collaborazione tra l’associazione culturale sociale Biesse e il Consiglio regionale della Calabria, che di fatto è già attiva da due anni attraverso un primo protocollo d’intesa sottoscritto nell’anno 2021.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL. 150	3	2	1	1	158	44	BURC n. 141 del 28 giugno 2023

### **Legge Regionale 26/07/2023, n. 29**

[Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale.](#)

(BURC n. 166 del 26 luglio 2023)

L'obbiettivo della presente legge è di risolvere il problema della carenza di personale sanitario. L'articolo 1 dispone la proroga delle graduatorie approvate nell'anno 2021 per i profili professionali di OSS ed infermieri. L'articolo 2 dispone che la proroga ha validità annuale ed è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento degli iscritti ed al superamento di un colloquio atto ad accertarne la perdurante idoneità. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo

l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, essendo le spese sostenute dalle risorse rinvenienti a legislazione vigente nei bilanci degli enti ed aziende del SSR interessate. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itrattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Giunta DL. 204	3	1	/	1	27	7	BURC n. 166 del 26 luglio 2023

### **Legge Regionale 31/07/2023, n. 30**

#### [Riconoscimento delle Palestre della salute.](#)

(BURC n.169 del 31 luglio 2023)

La presente legge intende promuovere il riconoscimento delle Palestre della salute quale strumento utile per la promozione del benessere psicofisico e sociale di tutta la popolazione e per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 28/2010. Intende inoltre rafforzare l'aspetto della prevenzione sanitaria al fine di migliorare la qualità della vita nella Regione e conseguentemente poter usufruire del risparmio derivante sulle casse regionali per implementare servizi sanitari attualmente sottofinanziati per carenza di risorse.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itrattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL. 184	6	2	/	1	64	58	BURC n. 169 del 31 luglio 2023

## Legge Regionale 02/8/2023, n. 31

Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

La presente legge modifica le disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. L'articolo 1 introduce la proroga il termine di adeguamento di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione, mentre l'articolo 3 reca l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL. 201	3	1	/	1	28	7	BURC n. 171 del 2 agosto 2023

## Legge Regionale 02/8/2023, n. 32

La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale.

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

La legge concorre alla salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della "Varia di Palmi" quale "patrimonio culturale e grande evento regionale calabrese". La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 1, riconosce la Festa della Varia di Palmi - già inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003. L'articolo 3 comma 4 della suddetta legge indica che sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è istituita una specifica sezione, denominata Festa della Varia di Palmi, dove sono indicate le

attività di promozione, valorizzazione e salvaguardia e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi del presente articolo.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itr trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona alla comunità	Consiglio PL. 175	3	2	1	1	98	84	BURC n. 171 del 2 agosto 2023

### **Legge Regionale 02/8/2023, n. 33**

[Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.](#)

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

L'obbiettivo della presente legge è di adeguare la precedente normativa regionale al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativamente all'articolo 41, rubricato "Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva". Con legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale n. 34/2002, comprese quindi le funzioni amministrative riguardanti le commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio. Nello specifico la presente legge è composta da undici articoli. L'articolo 1 disciplina la composizione della Commissione per le espropriazioni. L'articolo 2 individua la sede della Commissione presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale. L'articolo 3 determina la durata in carica dei componenti, mentre l'articolo 4 disciplina la relativa decadenza e sostituzione. L'articolo 5 disciplina il funzionamento e i compiti della Commissione. Gli articoli 6 e 7 dispongono, rispettivamente, sul funzionamento della segreteria della CPE e sulle spese di istruttoria. L'articolo 8 riguarda le spese di funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni. L'articolo 9 disciplina la CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria. L'articolo 10 dispone l'abrogazione della l.r. 17/1988, mentre l'articolo 11, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute e Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multi materia	Consiglio PL. 181	4	2	1	1	76	56	BURC n. 171 del 2 agosto 2023

## Legge Regionale 02/8/2023, n. 34

### Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

La presente legge mira a salvaguardare e valorizzare la cultura, la storia, le tradizioni, i saperi, la biodiversità delle produzioni dei comuni calabresi che hanno ottenuto la denominazione comunale De.Co. e a contribuire alla promozione delle peculiarità territoriali in una visione regionale identitaria. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale di cui all'articolo 3, dei Comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute e Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL. 173	6	2	/	1	112	58	BURC n. 171 del 2 agosto 2023

## **Legge Regionale 02/8/2023, n. 35**

[Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 24/2013 e 32/1996.](#)

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

La presente legge modifica l'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996, al fine di aggiornare il parametro di riferimento per il calcolo del reddito annuo complessivo del nucleo familiare alla normativa in materia di ISEE, quale documento reddituale principale che garantisce una maggiore chiarezza circa la reale situazione reddituale del partecipante al bando. La legge, inoltre, prevede l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996. Si affida al dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'onere di aggiornare annualmente il limite massimo di reddito annuo stabilito dalla presente legge secondo l'aggiornamento ISTAT. L'articolo 1, modificando l'articolo 7 della legge regionale n. 24/2013, disciplina, nel caso di nomina di un Commissario straordinario, il compenso spettante per tale figura, che sarà pari a quello previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Si prevede, inoltre, una norma di salvaguardia che esplicita in maniera chiara che il nuovo criterio di determinazione del reddito del nucleo familiare attraverso la produzione del documento ISEE vale solo per quei bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non per le procedure pubbliche in corso di definizione o ancora pendenti.

Materia	Propone nte	Commissi one	Sedu te	Audizio ni	Sedu te Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazi one
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL. 206	4	1	1	1	22	7	BURC n. 171 del 2 agosto 2023

## **Legge Regionale 3/8/2023, n. 36**

[Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.](#)

(BURC n. 173 del 4 agosto 2023)

La presente legge, in attuazione del decreto del Ministero della transizione ecologica del 20 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione) (LGN), disciplina l'esercizio di funzioni amministrative in materia di infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale. Le Linee Guida Nazionali hanno l'obiettivo di semplificare le procedure autorizzative per le infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, in conformità ai principi dell'attività amministrativa previsti dalla legge n.241/1990 e si applicano alle procedure autorizzative di competenza delle regioni e degli enti locali per le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione. Le LGN prevedono la possibilità per le Regioni di continuare ad applicare le proprie disposizioni normative e regolamentari più favorevoli che rientrino, però, nell'ambito della DIL. Nel presente testo normativo vengono fatte salve alcune disposizioni di legge in tale direzione fino all'entrata in vigore del previsto regolamento di cui all'articolo 9.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 61	4	4	/	1	461	369	BURC n. 173 del 4 agosto 2023

### **Legge Regionale 7/8/2023, n. 37**

[Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.](#)

(BURC n. 175 del 08 agosto 2023)

La presente legge detta disposizioni in materia esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione alle previsioni normative della legge 15 gennaio 1992 n. 21. La legge è composta da sedici articoli, di seguito descritti: l'articolo 1 detta le finalità della proposta di legge e l'ambito applicativo delle norme ivi contenute. L'articolo 2, rubricato "Competenze dei Comuni", riconosce in capo ai Comuni, nel rispetto di quanto già sancito dall'articolo 1 della legge regionale n.35/2015, le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea prevedendo che ogni Ente comunale si doti di un apposito regolamento in materia. L'articolo 3,

rubricato “Regolamenti comunali”, fissa i termini entro cui è chiamato a redigere ed adottare tale regolamento oltre ad elencare i principi, criteri, requisiti e condizioni di livello generale e particolare che tale atto deve contenere. L’articolo 4, rubricato “Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, prevede l’istituzione, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, di una commissione consultiva per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. L’articolo 5, rubricato “Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, prevede che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, gestisca il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea. L’articolo 6, rubricato “Requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, detta i requisiti necessari per ottenere l’iscrizione al ruolo di cui all’articolo 5. L’articolo 7, rubricato “Domanda di iscrizione nel ruolo”, disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 5 ed elenca i documenti da presentare a corredo della richiesta. L’articolo 8, rubricato “Modalità di svolgimento dell’esame di idoneità all’esercizio del voto”, disciplina i tempi e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità all’esercizio del servizio, prevedendo, nell’arco dell’anno, almeno quattro sessioni di esame che, sono gestite su base regionale dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’articolo 9, rubricato “Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, prevede che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale. L’articolo 10, rubricato “Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti”, detta disposizioni per gli operatori con licenza di taxi e di noleggio con conducente nelle aree rientranti nell’ambito delle stazioni ferroviarie. L’articolo 11, prevede le sanzioni amministrative per coloro che dotati di licenza di taxi rifiutano la prestazione nell’area per la quale la licenza è stata rilasciata. L’articolo 12, rubricato “Altre sanzioni amministrative”, detta diverse disposizioni in materia di illeciti amministrativi disciplinando le eventuali sanzioni nei casi non rientranti nelle previsioni dell’articolo 11. L’articolo 13, rubricato “Norma transitoria”, disciplina i termini entro i quali i Comuni devono adottare i regolamenti comunali ed i termini entro i quali le licenze in essere devono adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nella presente proposta di legge. L’articolo 14, rubricato “Norma di coordinamento”, detta disposizioni di coordinamento con le altre leggi in materia. L’articolo 15, rubricato “Clausola di invarianza finanziaria”, chiarisce che le disposizioni normative contenute nella presente legge hanno meramente carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio regionale. L'articolo 16 fissa nel termine breve l'entrata in vigore della presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente infrastrutture	Consiglio PL. 210	4	2	/	1	22	11	BURC n. 175 del 08 agosto 2023

### **Legge Regionale 07/8/2023, n. 38**

[Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 \(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria\).](#)

(BURC n. 175 del 08 agosto 2023)

La legge modifica alcuni articoli della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori del settore. L'intervento di novellazione propone, in particolare, il ripristino delle definizioni e la previsione di un articolo ad hoc dedicato alla disciplina del Centro servizi, del Consorzio e della Società consortile operanti nel settore funebre, recependo le istanze del territorio. La presente legge si compone di dodici articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 prevede l'introduzione dell'articolo 1-bis nella l.r. 48/2019, ripristinando alcune definizioni in materia. L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/2019. L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 48/2019. L'articolo 4 modifica l'articolo 6 della l.r. 48/2019, sostituendo, in particolare, il comma 7. L'articolo 5 modifica l'articolo 7 della l.r. 48/2019, abrogando i commi 2, 4 e 5. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 della l.r. 48/2019 e introduce un l'articolo 8 bis, dedicato alla disciplina del Centro servizi, del Consorzio e della Società consortile operanti nel settore funebre. L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 9 della l.r. 48/2019. L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 10 della l.r. 48/2019, in particolare abrogandone i commi 2, 3, e 4. L'articolo 9 modifica e integra l'articolo 13 della l.r. 48/2019. L'articolo 10 introduce l'articolo 13-bis alla l.r. 48/2019, relativo ai requisiti strutturali delle case funerarie. L'articolo 11 modifica l'articolo 17 della l.r. 48/2019. L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria della presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 168	3	2	/	1	151	121	(BURC n. 175 del 08 agosto 2023)

### **Legge Regionale 10/8/2023, n. 39**

#### [Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.](#)

(BURC n. 177 del 10 agosto 2023)

La presente legge regola l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela e valorizzazione del territorio rurale. La riforma del sistema della bonifica del territorio contenuta nella presente legge risulta anche in linea con l'esigenza di coordinamento della finanza pubblica della Regione Calabria e del contenimento e riduzione della spesa corrente e dell'efficientamento dei servizi all'utenza agricola. A fronte, infatti, di undici Consorzi di bonifica, la riforma proposta prevede la costituzione di un solo consorzio, articolato in undici comprensori di bonifica corrispondenti ai territori degli attuali consorzi che vengono contestualmente soppressi e messi in liquidazione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Giunta PL 215	6	1	6	1	11	4	(BURC n. 177 del 10 agosto 2023)

## Legge Regionale 27/09/2023, n. 40

Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

(BURC n. 211 del 27 settembre 2023)

La presente legge modifica la legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità). L'intervento normativo prevede la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori. Si prevede inoltre, sempre in capo al Presidente della Giunta regionale, la potestà di nominare un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente. Il suddetto intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente. La presente legge consta di undici articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 modifica l'articolo 7 della l.r. 22/2023. L'articolo 2 integra gli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023. L'articolo 3 integra l'articolo 32 della l.r. n. 22/2023, mentre l'articolo 4 integra l'articolo 48 della l.r. 22/2023. Gli articoli 5 e 6 integrano rispettivamente gli articoli 59 e 65 della l.r. 22/2023. L'articolo 7 modifica l'articolo 68 della l.r. 22/2023. L'articolo 8 modifica l'articolo 79 della l.r. 22/2023. L'articolo 9 reca modifiche a disposizioni varie della l.r. 22/2023. L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 11, da ultimo, disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

Materia	Propone nte	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedu te Aula	Iter assegn azione	Iter trattaz ione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutt ure	Consiglio PL 209	4	2	/	1	76	69	(BURC n. 211 del 27 settembre 2023)

## **Legge Regionale 27/09/2023, n. 41**

[Modifica della legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 \(Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena\).](#)

(BURC n. 211 del 27 settembre 2023)

La presente legge modifica due criteri di natura tecnica contenuti nell'allegato A alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena). Con il primo intervento, infatti, si tende a potenziare la capacità ricettiva delle strutture in argomento, aumentando da un posto a due la possibilità per tali centri di ospitare minori o giovani adulti avviati al percorso di c.d. pronta/prima accoglienza ed a quelli di fuoriuscita dal circuito penale. Il secondo e ultimo intervento mira a razionalizzare gli spazi esterni riservati alle attività dei ragazzi. La presente legge è strutturata in tre articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere squisitamente ordinamentale.

Materia	Propo nente	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula 1	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Multi settore	Consi glio Pl 205	3	1	/		84	57	BURC n. 211 del 27 settembre 2023

## **Legge Regionale 29/09/2023, n. 42**

[Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 \(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012\).](#)

(BURC n. 214 del 29 settembre 2023)

La presente legge integra e modifica l'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47. la suddetta modifica prevede che i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi regionali finanziati possano presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico (QTE), entro il limite massimo del 30 per cento, per il maggior costo derivante dall'adeguamento dei nuovi limiti di costo. La rimodulazione, che non comporta variazione del contributo complessivo dell'intervento già concesso, deve essere intesa come

riduzione del numero di alloggi da realizzare in conformità al bando di concorso di cui al decreto dirigenziale n. 18606 del 22 dicembre 2010, non variando il numero di unità immobiliari autorizzate nel progetto approvato. La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 modifica e integra l'articolo 39 della l.r. 47/2011, al fine di conformare il contenuto alle esigenze contingenti del mercato e delle esigenze di programmazione regionale in materia di edilizia residenziale. L'articolo 2 reca l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PL 211	4	2	3	1	74	64	(BURC n. 214 del 29 settembre 2023)

### **Legge Regionale 29/09/2023, n. 43**

[Modifiche e integrazioni della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 \(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica\).](#)

(BURC n. 214 del 29 settembre 2023)

La presente legge da seguito a quanto disciplinato con la legge regionale 35/2023. Detta legge, ha modificato l'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996, introducendo per la prima volta il concetto di ISEE familiare in luogo del parametro economico. Con questo intervento di novellazione, si provvede ad armonizzare tale previsione normativa alle disposizioni superiori oggi vigenti nell'ordinamento sovraordinato e, parimenti, si procede ad aggiornare, al nuovo parametro dell'ISEE, nel corpo del testo di legge tutte le altre previsioni normative già ivi contenute. Nella presente legge, inoltre, si interviene per specificare e chiarire alcuni aspetti procedurali della legge regionale n. 32/1996. L'adeguamento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Materia	Propone	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
---------	---------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------------	------------------	---------------

Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 229	/	/	1	1	/	1	(BURC n. 214 del 29 settembre 2023)
--------------------------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

### **Legge Regionale 03/10/2023, n. 44**

[Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazione in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.](#)

(BURC n. 218 del 5 ottobre 2023)

La presente legge stabilisce le norme idonee a sostenere e promuovere lo sviluppo delle tecnologie digitali, ad assicurare la prevenzione e la tutela sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambienti di vita e di lavoro. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori. La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio Ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 169	4	2	/	1	195	179	BURC n. 218 del 05 ottobre 2023

### **Legge Regionale 3/10/2023, n. 45**

[Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.](#)

(BURC n. 218 del 05 ottobre 2023)

La presente legge intende promuovere, riordinare e disciplinare la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d'affezione. Si ritiene, necessario intervenire nuovamente sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise e di renderla completa e idonea a garantire e salvaguardare gli animali di affezione. Inoltre, si intende promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne riprovevoli utilizzi. Si vuole pertanto affermare, tra le finalità della legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali d'affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche.

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Sviluppo economi co e attività produttiv e	Consiglio PL 98	3	3	4	1	390	349	BURC n. 218 del 05 ottobre 2023

#### **Legge Regionale 25/10/2023, n. 46**

[Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 \(Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso\).](#)

(BURC n. 233 del 25 ottobre 2023)

L'obbiettivo della presente legge è di snellire le procedure amministrativo-burocratiche per la riammissione scolastica dei soggetti assenti da cinque giorni. L'intervento normativo rientra pienamente nel solco di quanto perseguito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Intende inoltre eliminare le attività amministrative non necessarie che sovraccaricano la medicina territoriale e quelle dei pediatri di libera scelta. Il presente intervento normativo non fa venire meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa. La presente legge è strutturata in due articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere squisitamente ordinamentale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PL 217	1	2	/	1	91	82	BURC n. 233 del 25 ottobre 2023

### **Legge Regionale 25/10/2023, n. 47**

[Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.](#)

(BURC n. 234 del 25 ottobre 2023)

Le modifiche contenute all'articolo 13, comma 1, lettera c), della suddetta legge vengono inserite al fine di superare la criticità segnalata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 47818/2023 in merito alla copertura finanziaria della legge n. 39/2023. Con la norma dell'articolo 14, in un contesto dei mercati finanziari estremamente difficoltoso, si intende abrogare l'articolo 31 della legge regionale n. 19/2009, in quanto inserisce un ulteriore elemento di complessità nell'affidamento del servizio di tesoreria. All'articolo 15, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00. L'articolo 16 dispone misure a sostegno delle attività di forestazione. L'articolo 17 prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica al 30 dicembre 2024. L'articolo 18 reca alcune disposizioni in materia di trasporto aereo, al fine di favorire lo sviluppo economico-sociale e l'accessibilità del territorio regionale. L'articolo 19 reca la norma finanziaria. L'articolo 20 fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Materia	PropONENTE	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multi settore	Consiglio PL 236	1	1	/	1	6	4	BURC n. 234 del 25 ottobre 2023

## **Legge Regionale 27/10/2023, n. 48**

Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovia dei parchi della Calabria.

(BURC n. 237 del 30 ottobre 2023)

L'obiettivo della legge è promuovere il cicloturismo quale strumento di diversificazione stagionale e territoriale dell'offerta turistica ecosostenibile, valorizzando, tra l'altro, il sistema delle aree protette e della biodiversità. All'art. 1 la legge promuove iniziative indirizzate alla valorizzazione dei percorsi cicloturistici e allo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta, inserendoli nella programmazione operativa dei fondi strutturali e d'investimento europei. Gli strumenti di programmazione di cui al comma 1, promuovono il sistema cicloturistico regionale, quale rete di percorsi funzionali e attrezzati per i cicloturisti. La Carta dei servizi rappresenta lo strumento fondamentale per stimolare la qualificazione dell'offerta cicloturistica e per incentivare lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale consapevole e collaborativo verso questa nuova forma di turismo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con regolamento le condizioni per l'adesione alla Carta dei servizi.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 207	6	2	/	1	108	94	BURC n. 237 del 30 ottobre 2023

## **Legge Regionale 28/11/2023, n. 49**

Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2022.

(BURC n. 258 del 28 novembre 2023)

Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2022, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa, è approvato con le risultanze esposte negli articoli della suddetta legge. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in 9.707.722.219,85 euro. La situazione

patrimoniale passiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in 9.707.722.219,85 euro. Il valore dei Conti d'ordine al 31 dicembre 2022 ammonta a 763.721.536,69 euro. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i contenuti di dettaglio del Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2022, come da allegato al Rendiconto generale della Regione Calabria per l'anno 2022.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 195	2	2	/	1	168	6	BURC n. 258 del 28 novembre 2023

### **Legge Regionale 28/11/2023, n. 50**

[Assestamento del bilancio di previsione della regione Calabria per gli anni 2023-2025.](#)

(BURC n. 258 del 28 novembre 2023)

Con la presente legge la Giunta regionale propone le variazioni di bilancio necessarie a modificare il valore presunto dei residui, del fondo pluriennale vincolato, del fondo cassa e del risultato di amministrazione, al fine di renderli conformi a quelli determinati con il Rendiconto generale dell'anno 2022, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 12 giugno 2023 e parificato dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti in data 14 novembre 2023. Il presente documento contabile, inoltre, pone in essere una serie di variazioni tese a rafforzare gli equilibri di bilancio, a garantire il rispetto delle osservazioni effettuate dalla Corte dei conti in merito alla circolarizzazione dei crediti e dei debiti fra la capogruppo e le Società e gli Enti strumentali.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 242	2	2	/	1	7	6	BURC n. 258 del 28 novembre 2023

### **Legge Regionale 29/11/2023, n. 51**

## Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata.

(BURC n. 260 del 29 novembre 2023)

La legge prevede una premialità nell'aggiudicazione degli appalti pubblici per le imprese sane. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale che prevedono l'assegnazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che operano nel territorio regionale, di un punteggio aggiuntivo, pari al 10% del parametro numerico finale, alle imprese che sono state vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi o di aver assunto nei procedimenti penali ad essi relativi, il ruolo di testimoni di giustizia ai sensi della normativa vigente. Si prevede, inoltre, che la medesima premialità venga riconosciuta dalla Regione e dagli enti del sistema regionale anche in sede di riconoscimento di contributi e sussidi economici di qualsiasi natura.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Itrattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL. 234	1	1	/	1	48	22	BURC n. 260 del 29 novembre 2023

## Legge Regionale 30/11/2023, n. 52

### Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

(BURC n. 262 del 30 novembre 2023)

La legge promuove la rimozione e l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, nonché favorire l'accesso delle persone con tale disabilità, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali. Nel quadro normativo europeo, la presente legge si pone in ottemperanza all'articolo 21 della Convenzione ONU del 2006. La legge si compone di dodici articoli. L'articolo 1

declina le finalità dell'iniziativa legislativa volta a promuovere il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento della piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale. All'articolo 2 sono indicati i destinatari, identificati nelle persone sorde, affette da ipoacusia e sordocieche, nonché le loro famiglie. L'articolo 3 declina gli interventi in ambito scolastico e formativo finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del pieno accesso alle attività formativo - educative e alla piena realizzazione del percorso scolastico. L'articolo 4 prevede che la Regione promuova appositi accordi o protocolli di intesa con le emittenti televisive private locali e con la sede regionale della Calabria. Con l'articolo 5, al fine di garantire ai soggetti destinatari della legge il pieno accesso, nonché la fruizione consapevole e informata dei servizi sanitari, si prevede che gli enti del servizio sanitario regionale assicurino un servizio di interpretariato in LIS fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'articolo 6 prevede che, per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 la Regione promuova la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale. L'articolo 7 individua i soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge, mentre il successivo articolo 8 detta disposizioni per la redazione ed approvazione del programma annuale degli interventi. L'articolo 9 reca la clausola valutativa. In particolare, si prevede che il competente dipartimento della Regione Calabria trasmetta alla commissione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge. L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie applicabili in sede di prima applicazione della legge. L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie, per come meglio dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria. L'articolo 12 introduce la disposizione dell'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla	Consiglio PL.151	3	2	5	1	316	166	BURC n. 262 del 30 novembre 2023

comuni tà								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### **Legge Regionale 30/11/2023, n. 53**

[Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 \(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo\).](#)

(BURC n. 262 del 30 novembre 2023)

La legge modifica la legge regionale 21 dicembre 2005, n.17. Con l'intervento normativo si permette la stipula di forme di collaborazione tra la Regione, le Università che operano sul territorio calabrese e la Lega navale italiana. La finalità è quella di supportare l'attività formativa calabrese, ad esempio, attraverso attività teorico/pratiche da poter svolgere presso i Centri culturali della Lega navale, dove sono presenti infrastrutture e competenze di eccellenza. La presente legge consta di tre articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.17/2005, introducendo, con la lettera g), la possibilità di avviare forme di collaborazione tra la Regione, le Università della Calabria e la Lega navale per le attività di carattere teorico-pratico a supporto dei percorsi formativi universitari. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

Materia	Propone nte	Commissi one	Sedu te	Audizio ni	Sedu te Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazi one
Territorio ambiente e infrastrutt ure	Consiglio PL 212	4	1	/	1	137	123	BURC n. 262 del 30 novembre 2023

### **Legge Regionale 30/11/2023, n. 54**

[Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 \(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria\).](#)

(BURC n. 262 del 30 novembre 2023)

La legge promuove l'istituzione di un fondo regionale per garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale. I finanziamenti a favore dei Comuni vengono corrisposti attraverso avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per le azioni promozionali, educative e per eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati.”.

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
Sviluppo economi co e attività produttiv e	Consiglio 188	4	2	/	1	174	144	BURC n. 262 del 30 novembre 2023

### **Legge Regionale 30/11/2023, n. 55**

[Modifica delle leggi regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione.](#)

(BURC n. 262 del 30 novembre 2023)

La presente legge regionale mira a modificare gli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20. Detta modifica di legge intende consentire l'utilizzo di tali unità lavorative in attività esecutiva di cantieristica forestale. Inoltre, l'articolo 2 attua il trasferimento in seno ad Azienda Calabria Verde dei lavoratori idraulico-forestali dipendenti degli undici consorzi di bonifica commissariati con legge regionale n. 39/2023. La suddetta legge di modifica trova copertura finanziaria nei piani annuali di forestazione, il cui piano finanziario ammonta a complessivi 127.700.000,00 euro, comprensivo del programma di cui all'ex fondo sollievo, già parzialmente destinato agli undici consorzi di bonifica predetti per le attività di forestazione da realizzarsi con gli operai idraulico-forestali in forza presso i consorzi medesimi.

Materia	Proponen te	Commissio ne	Sedut e	Audizio ni	Sedut e Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazio ne
---------	----------------	-----------------	------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio Pl. 240	/	/	/	1	/	1	BURC n. 262 del 30 novembre 2023
--	-------------------	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

## Legge Regionale 27/12/2023, n. 56

### [Legge di stabilità regionale 2024.](#)

(BURC n. 279 del 27 dicembre 2023)

La legge di stabilità regionale contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio possono essere iscritti fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio. Gli aspetti più rilevanti contenuti nella legge di stabilità riguardano: - il cofinanziamento regionale, per un importo complessivo di euro 29.456.043,00 di euro nel periodo 2024-2029 del PR Calabria FSE+ (12 milioni di euro nel triennio 2024-2026); - l'accantonamento della somma annua di euro 15,6 milioni per ciascuna annualità del bilancio 2024-2026. – la previsione per il triennio considerato delle somme da versare allo Stato per effetto di precedenti e consolidate decisioni. -la garanzia, per quanto possibile, del rifinanziamento delle leggi di spesa disposto con la tabella C allegata alla legge di stabilità dell'anno precedente, prevedendo qualche riduzione degli stanziamenti di spesa non impegnati dai Dipartimenti competenti nel corso degli ultimi esercizi.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta Pl 248	2	2	/	1	11	9	BURC n. 279 del 27 dicembre 2023

## Legge Regionale 27/12/2023, n. 57

### [Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026.](#)

(BURC n. 279 del 27 dicembre 2023)

Negli ultimi anni, la finanza regionale è stata condizionata da una serie di eventi che hanno reso impossibile attuare manovre di bilancio significative con le limitate risorse disponibili. I numerosi vincoli normativi introdotti in materia di legislazione contabile a partire dal 2015, l'aumento esponenziale dei controlli, i continui tagli imposti dal Governo centrale, le decisioni assunte dalla Corte dei conti in sede di parifica dei rendiconti 2019 e 2020, le minori entrate da Covid nel biennio 2021-2022, il forte aumento del costo delle materie prime nel 2022, i pignoramenti subiti in conto terzi, le criticità finanziarie di alcuni enti e società ricadenti nel perimetro del consolidato regionale, hanno rappresentato negli ultimi anni un crash test significativo per la tenuta degli equilibri di bilancio. Tali accadimenti, sono stati invece assorbiti grazie ad una elevata capacità di resilienza dei conti regionali, dovuta anche all'attuazione di una politica di bilancio improntata alla prudenza e alla salvaguardia degli equilibri. Si fa riferimento soprattutto a quanto disposto con l'art. 88, comma 7, del DDL "Bilancio statale", che, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, impone alle Regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. La quota annua di contributo a carico della Regione Calabria è pari a 15,6 milioni di euro e, cioè, a circa 78 milioni di euro nei prossimi cinque anni. Tale decisione incide pesantemente sulla disponibilità delle risorse autonome di parte corrente, anche perché tale esborso va ad aggiungersi a quelli già disposti con precedenti provvedimenti. Le previsioni di bilancio sono state formulate avendo come obiettivo prioritario la necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei principi contabili vigenti e dello stato di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 249	2	2	/	1	11	9	BURC n. 279 del 27 dicembre 2023

### **Legge Regionale 27/12/2023, n. 58**

[Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.](#)

(BURC n. 279 del 27 dicembre 2023)

Oggetto della legge è il riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale derivanti dall'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 61 e n. 62 del 27 novembre 2023, ha avviato le procedure legislative di riconoscimento della legittimità dei debiti de quibus. Le posizioni debitorie di cui, con la presente legge, si riconosce la legittimità, derivano da: 1) rivalutazione dei prezzi contrattuali del servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale della Calabria, per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2021. 2) rivalutazione dei prezzi contrattuali del servizio triennale di pulizia e di igiene ambientale reso presso la sede del Consiglio regionale della Calabria. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio de quibus comporta oneri finanziari per l'importo complessivo di 1 32.178,20 euro. Alla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento si farà fronte - a seguito delle variazioni di bilancio disposte dall'Ufficio di Presidenza pro tempore del Consiglio regionale con le deliberazioni n. 61 e n.62 del 27 novembre 2023.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PL 246	2	1	/	2	22	19	BURC n. 279 del 27 dicembre 2023

### **Legge Regionale 27/12/2023, n. 59**

[Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l. r. 15/2013.](#)

(BURC n. 279 del 27 dicembre 2023)

La Regione Calabria con legge n. 13 del 15 marzo del 2013, ha disciplinato, la realizzazione e il funzionamento del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di

discriminazione, inoltre all'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare, con uno o più atti deliberativi, un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia. All'articolo 23, della stessa legge regionale n.15/2013, rubricato "Norma transitoria e finale", ha stabilito il termine entro il quale le strutture socioeducative, sia pubbliche che private, avrebbero dovuto adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento, per come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 313/2013. La legge in oggetto proroga il termine di adeguamento dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 252	/	/	/	1	/	1	BURC n. 279 del 27 dicembre 2023

## **Legge Regionale 27/12/2023, n. 60**

### [Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39.](#)

(BURC n. 281 del 27 dicembre 2023)

La legge modifica la legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 e precisamente all'articolo 30 elimina un refuso che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b, della stessa legge. Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico. Si dispone, lo spostamento della competenza alle attività di verifica e controllo sul Consorzio di Bonifica della Calabria. Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come disposto dall'articolo 2.

Materia	PropONENTE	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente	Consiglio PL 257	/	/	/	1	/	1	BURC n. 281 del 27 dicembre 2023

infrastrutture								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### **Legge Regionale 27/12/2023, n. 61**

#### [Misure a sostegno del sistema aeroportuale calabrese.](#)

(BURC n. 281 del 27 dicembre 2023)

La legge autorizza la Regione Calabria a partecipare alla spesa occorrente al consolidamento delle rotte degli aeroporti calabresi, sostenuta da SACAL S.p.A. nell'anno 2023. La legge genera oneri a carico del bilancio quantificati in 1.500.000,00 euro, alla cui copertura si provvede con le risorse della Programmazione nazionale Poc 2014-2020. Il testo normativo si compone di due articoli. L'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla Regione Calabria a partecipare alle spese che sostiene SACAL S.p.A. per il consolidamento delle rotte degli aeroporti calabresi, mentre articolo 2, prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis). La presente legge comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale che sono determinati in euro 1.500.000,00 a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il consolidamento delle rotte aeree degli aeroporti calabresi.

Materia	Propone nte	Commissi one	Sedu te	Audizio ni	Sedu te Aula	Iter assegnazio ne	Iter trattazio ne	Pubblicazi one
Sviluppo economico e infrastrutture	Consiglio PL 256	/	/	/	1	/	1	BURC n. 281 del 27 dicembre 2023

### **Legge Regionale 27/12/2023, n. 62**

#### [Norme in materia di spending review.](#)

(BURC n. 281 del 27 dicembre 2023)

La legge disciplina le norme relative al contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari ed è composta da tre articoli di seguito elencati: l'articolo 1 detta norme in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. L'articolo 2 detta norme di contenimento della spesa per le

società partecipate dalla Regione Calabria, con la medesima finalità. L'articolo 3 introduce norme necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 2 al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività. Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come disposto dall'articolo 4. L'articolo 5 detta la norma dell'entrata in vigore, disponendo l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PL 258	/	/	/	1	/	1	BURC n. 281 del 27 dicembre 2023